

dicembre 2013 / no.61

ISSN 2039-540X

Press

Professione Economica e Sistema Sociale



Sommario/dicembre



Silla: "Le soluzioni stragiudiziali nelle controversie con le banche"

- Pag. 8



Mazzoli: "Anatocismo ed usura, possibili riflessi nelle segnalazioni alla Centrale Rischio"

- Pag. 12

EDITORIALE

3 | Maria Luisa Campise

L'INTERVENTO

4 | Marcella Caradonna
8 | Flavia Silla
10 | Valentino Vecchi
12 | Elisabetta Mazzoli
16 | Alessandro Mattavelli
18 | Cristina Bauco
22 | Giuseppina Suffoletta

CNDCEC REPORT

24 | Il ritorno all'equipollenza, una scelta di equità

DOCUMENTO IRDCEC

25 | Obblighi Antiriciclaggio dei professionisti. Circolare n. 36/IR

ORDINI TERRITORIALI

38 | Bari

PROFESSIONE E TEMPO LIBERO

61 | Letti per voi



"Il ritorno all'equipollenza, una scelta di qualità"

- Pag. 24



Bari, inaugurata la nuova sede

- Pag. 38

Usura ed anatocismo

Il rapporto con le banche costituisce oggi il vero nervo scoperto di un'economia che è in grande crisi ma che, soprattutto, vede soffocata qualsiasi ipotesi di ripresa da un vero e proprio sistema vessatorio. Per un verso, i 'rubinetti' dell'erogazione del credito sono stati quasi completamente chiusi; per l'altro, molte banche continuano a mantenere un atteggiamento estremamente burocratico, a volte quasi protervo e, comunque, del tutto lontano dagli standard europei del mercato.

L'acuirsi della crisi ha messo in evidenza, poi, le principali e più comuni anomalie normative e contabili praticate dal sistema bancario, quali, in particolare, l'anatocismo e l'usura. Dalle analisi fatte nell'ultimo triennio su un campione di diverse migliaia di conti correnti analizzati è emerso, infatti, che oltre il 90% dei rapporti risulta essere oggetto di usura o anatocismo (la maggior parte delle volte entrambe). E, aspetto ancora più grave, sono colpiti da questo fenomeno anche i mutui per l'acquisto delle abitazioni (87%).

Si tratta di dati veramente allarmanti. Fortunatamente i numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali in materia - tra le quali, si ricorda, la sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, secondo la quale, nel calcolo ai fini della legge anti-usura n. 108/1996, devono essere presi in considerazione tutte le spese e le voci di costo relative all'erogazione di una somma di denaro in prestito, compresi gli interessi di mora -, hanno aperto la possibilità per numerosi cittadini di ottenere la restituzione degli interessi non dovuti già versati e corrispondere per il futuro la sola quota capitale.

Ovviamente in tema di contenzioso, in generale, e di quello bancario, in particolare, è quanto mai necessario riscontrare con certezza le anomalie che vengono poste in essere e valutare il percorso più efficace per vedere riconosciuti i propri diritti. Proprio per questo abbiamo voluto dedicare questo ultimo numero di dicembre di Press all'anatocismo e usura bancaria, con particolare riferimento ai possibili strumenti giudiziali e, soprattutto, stragiudiziali che in tale ambito ci si può avvalere per poter ricostruire in modo funzionale il rapporto banca-cliente. La situazione delle famiglie e delle aziende non è facile, non lo è ormai da troppo tempo e noi professionisti abbiamo il dovere di continuare a mettere in campo tutte le nostre competenze per contribuire a far superare loro le difficoltà del momento. Certamente anche i professionisti vivono un momento non facile. Se agli effetti devastanti della crisi che sta investendo l'intero Paese, aggiungiamo quelli derivanti dalla mancanza per un anno intero di una guida politica della nostra Categoria, lo scenario diventa ancor più sconsolante.

Gli eventi degli ultimi giorni, però, ci devono far bene sperare per un nuovo anno migliore. La nostra battaglia sull'equipollenza tra il percorso formativo per l'accesso alla professione di commercialista e quello per lo svolgimento della funzione di revisore legale, grazie anche all'intervento determinante ed autorevolezza del Commissario Straordinario del Cndcec, Giancarlo Laurini, è stata vinta. E c'è da augurarsi nuovi e futuri traguardi per la Categoria. Auguri a Tutti.



Maria Luisa Campise

Direttore Press

La risoluzione delle liti attraverso l'ABF

Marcella Caradonna *Odcec di Milano*

Uno strumento, semplice ed economico, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra clienti e banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari

Il rapporto con gli intermediari finanziari, in senso più ampio e, più in particolare, con le banche costituisce, oggi, una delle aree di maggiore criticità per le conseguenze in termini di oneri e di solvibilità che può generare per le imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni.

Molto spesso la relazione si incrina per la mancanza di una comunicazione che consenta alle parti coinvolte di cercare insieme le soluzioni più idonee alle differenti problematiche.

La crisi economica, inoltre, ha condotto i clienti ad una maggiore attenzione verso gli oneri e le condizioni applicati dalle banche e ciò ha portato ad un inasprimento dei rapporti ed un incremento di contenzioso.

È questo un ambito alquanto delicato, poiché spesso il cliente si focalizza sui risultati di uno screening tecnico e sulla sussistenza di elementi che consentano di procedere in via giudiziale.

Le analisi statistiche e/o econometriche, però, pur essendo indispensabili strumenti per

l'identificazione e la valorizzazione di anatocismo, usura ed altre anomalie, tuttavia non prendono in considerazione tutti quegli aspetti qualitativi e relazionali che di fatto condizionano il cliente e le sue scelte strategiche.

Per questo è sempre necessario un approfondimento preventivo del merito creditizio del singolo cliente per sviluppare una corretta strategia di approccio alla gestione delle posizioni debitorie.

In tema di contenzioso bancario, poi, fra le scelte da valutare vi è quella in merito al percorso più efficace per vedere riconosciuti i propri diritti. In questo ambito, infatti, le opzioni sia in via stragiudiziale che di carattere decisorio sono differenti ed ognuna può essere più valida di altre in relazione alla singola fattispecie che si sta affrontando.

Fra gli strumenti di risoluzione delle controversie assume un ruolo di particolare rilievo l'arbitro bancario finanziario.

L'ABF, come dice lo stesso nome, è un metodo di risoluzione stragiudiziale delle controversie il cui ambito è esclusivamente per le liti che

possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Il suo utilizzo è molto semplice ed economico e non prevede l'obbligo dell'assistenza legale (come invece avviene nella mediazione civile per le materie di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010) anche se pare opportuno, per chi non conosce queste tematiche, affidarsi per la predisposizione della documentazione ad un consulente (ad esempio il commercialista).

L'ABF è un organismo istituito all'interno di Banca d'Italia, indipendente e imparziale, che emana decisioni che non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se l'intermediario non le rispetta, il suo inadempimento è reso pubblico.

È possibile ricorrere all'ABF solo dopo aver inoltrato alla banca un reclamo che ha ricevuto esito negativo o per il quale la banca non ha dato seguito entro 30 giorni.

Come si è sopra indicato, l'ABF tratta solo le controversie sorte fra gli intermediari finanziari e la propria clientela.

Va detto che non tutti possono



ricorrervi poiché esso è riservato solo a coloro che il provvedimento identifica come il termine “cliente” e cioè: chi ha in essere o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari. Il cedente nelle operazioni di factoring, nonché il debitore ceduto con cui il cessionario abbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento.

Il diritto di ricorrere all'ABF non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente.

Sono, invece, esclusi, dalla possibilità di utilizzare questa via i soggetti che svolgono in via professionale attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento.

Il cliente non ha obblighi, in caso di contenzioso, di seguire questo percorso, mentre gli intermediari sì.

È bene sottolineare che si può far ricorso all'ABF solo per specifiche liti

ed in particolare per quelle che ineriscono a operazioni e servizi bancari e finanziari, anche in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal d.m. 13 dicembre 2001, n. 456, emanato in attuazione del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 253.

Possono essere oggetto di ricorso anche le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

Nelle liti dove la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF solo se l'importo richiesto non è superiore a 100.000 euro.

Non possono, invece, essere sottoposte all'ABF le liti per:

- operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007.
- controversie già sottoposte

all'autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge (ad esempio, articolo 38 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; articolo 141 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, d'ora in avanti “Codice del Consumo”).

Nella predisposizione del ricorso può, quindi, risultare opportuno specificare che sull'oggetto del ricorso non ci sono procedimenti giudiziari, tentativi di conciliazione e decisioni arbitrali.

È possibile ricorrere all'ABF dopo aver esperito, senza successo, un tentativo di mediazione.

In questo caso il ricorso può essere proposto entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione, anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi.

Sono inoltre escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tale articolo, infatti, stabilisce che è esclusa l'applicazione del titolo VI del T.U. ai servizi e alle attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I, del medesimo decreto legislativo.

Nel decreto “Salva Italia” del 2012 si è data la facoltà ai Prefetti di segnalare all'ABF specifiche problematiche relative all'erogazione del credito da parte delle banche.

In altri termini, i Prefetti, su istanza riservata del cliente e dopo aver acquisito le osservazioni della banca interessata, possono, dopo un'analisi preliminare della stessa e con un'apposita relazione di accompagnamento, sottoporre all'Arbitro Bancario Finanziario la problematica.

Sulla questione così sottoposta, il Collegio competente deve pronunciarsi, invece che nei 60 giorni ordinariamente previsti, entro 30 giorni.

Oggetto delle segnalazioni possono essere:

- mancata erogazione, mancato incremento o revoca di un finanziamento;
- inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento;
- altri comportamenti conseguenti alla valutazione del merito di credito dei clienti.

Le segnalazioni prefettizie si differenziano dai ricorsi ordinari sul piano procedurale: i tempi per la decisione sono dimezzati, non sono necessari il preventivo reclamo all'intermediario e il versamento del contributo di 20 euro da parte del ricorrente, non sono previste le controdeduzioni dell'intermediario né l'attività preparatoria della Segreteria tecnica.

Il Collegio, infatti, decide sulla base di una relazione redatta dallo stesso Prefetto.

Sotto il profilo del tipo di tutela che l'ABF può offrire alle ragioni della clientela, invece, i ricorsi "prefettizi" sono del tutto assimilabili ai ricorsi ordinari: il Collegio decide secondo diritto, dopo aver esaminato la problematica alla luce delle norme e dei principi dell'ordinamento.

Si ritiene possa essere utile offrire un breve excursus sull'iter da seguire ove si scelga di seguire questa alternativa.

Dopo aver presentato reclamo alla banca ed entro 30 giorni non aver avuto una risposta soddisfacente, il cliente ha 12 mesi per presentare l'istanza all'ABF.

Tutta la procedura è documentale, a partire dal ricorso che deve essere effettuato utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it) e può essere inviato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente oppure inviato o presentato in qualsiasi filiale aperta al pubblico della Banca d'Italia, che provvederà all'inoltro.

Presentato il ricorso, il cliente deve informare tempestivamente l'intermediario, inviandogliene copia mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata.

Entro 30 giorni dalla ricezione della copia del ricorso, l'intermediario trasmette alla segreteria competente le proprie "controdeduzioni", e tutta la documentazione utile a sostegno della propria posizione.

La segreteria tecnica provvede a inviargli le controdeduzioni dell'intermediario.

L'istruttoria del ricorso ha carattere documentale e viene svolta dalla segreteria tecnica territorialmente competente.

Il collegio si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni decorrenti dalla data di deposito delle controdeduzioni oppure dalla data di scadenza del termine per il loro deposito.

Il termine di 60 giorni può essere sospeso una o più volte qualora siano necessarie integrazioni della documentazione.

La decisione sul ricorso viene

raggiunta a maggioranza dal collegio competente sulla base delle disposizioni, legislative e regolamentari, applicabili nonché, se esistenti, sulla base di codici di condotta.

La segreteria tecnica provvede a comunicarla alla parti entro 30 giorni dalla pronuncia.

Se il ricorso è accolto, il collegio fissa un termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione; in difetto di fissazione, il termine è di 30 giorni.

L'intermediario è tenuto a comunicare alla segreteria tecnica, entro il termine fissato per l'adempimento, di aver compiuto quanto necessario per l'attuazione della decisione.

In caso di non ottemperanza, la notizia dell'inadempienza dell'intermediario è pubblicata sul sito internet dell'ABF e, a spese dell'intermediario, in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale.

Allo stesso modo si procede nei casi in cui la mancata cooperazione dell'intermediario abbia impedito di pervenire alla decisione del ricorso.

Le decisioni dell'arbitro bancario sono per oltre il 45% favorevoli alla clientela e ad esse si uniformano, poi, anche tutti gli altri intermediari.

In conclusione, va sottolineato che una consulenza globale non può non tener conto sia dei diritti acquisiti dal cliente che degli interessi che lo stesso ha di proseguire in modo efficiente ed efficace il proprio rapporto con il sistema bancario.

Gli strumenti stragiudiziali, ed in particolare l'ABF, possono essere un metodo per tutelare i propri diritti verso un interlocutore, mantenendo, comunque, le basi per non creare fratture con l'intero sistema creditizio. ■



RAPPRESENTIAMO UNA MINORANZA DEL 99,9%.

IN ITALIA LE PMI SONO
IL 99,9% DELLA FORZA
ECONOMICA. EPPURE
VENGONO TRATTATE COME
UNA MINORANZA. IL
MONDO PRODUTTIVO E LE
ISTITUZIONI FUNZIONANO
SOLO GRAZIE ALLE LIBERE
PROFESSIONI. EPPURE
QUESTE ULTIME NON
VENGONO PRESE
IN CONSIDERAZIONE
DAI POTERI FORTI.
ESSERE UTILI AL PAESE
SIGNIFICA CAMBIARE
ANCHE QUESTI SQUILIBRI,
MA SOPRATTUTTO
LAVORARE PER LE
COSE CHE CONTANO.



CNDCEC

I COMMERCIALISTI
UTILI AL PAESE.

Le soluzioni stragiudiziali nelle controversie con le banche

Flavia Silla *Odcec di Roma*

Sono quattro gli strumenti, in genere poco costosi, che possono nuovamente condurre il rapporto deteriorato con la banca nel binario della reciproca fiducia

In via generale, i mezzi ADR (Alternative Dispute Resolution) consentono alle parti di pervenire ad una soluzione della controversia secondo tre modalità:

- negoziazione diretta (composizione autonoma della lite);
- mediazione (accordo raggiunto con l'aiuto di un terzo imparziale);
- giudizio di un terzo diverso dal giudice statale (arbitrato).

La prima fattispecie presuppone che i contendenti abbiano ancora fiducia tra di loro e continuino a parlarsi nonostante il contrasto intervenuto; è possibile che riescano in via autonoma a redigere e sottoscrivere un accordo transattivo volto a disciplinare un nuovo assetto di interessi.

La mediazione è, invece, uno strumento utile quando la negoziazione diretta non è più in grado di portare frutti; ciò accade se le parti si trovano in una situazione di conflitto e di stallo. Non riponendo più fiducia

tra di loro vengono spesso risucchiate in un vortice negativo che non permette di intravedere alcun risultato positivo. Ecco allora che l'intervento e il contributo di un terzo neutrale, imparziale ed "equivicino" può facilitare il raggiungimento di un accordo anche tramite la formulazione di una proposta che le parti saranno libere di accogliere o rifiutare.

Come si ricorderà, il mediatore è infatti una figura professionale che ha il compito precipuo di aiutare i contendenti e non certo di decidere la controversia che fosse tra di loro insorta.

La mediazione trova peraltro il proprio limite nell'alta conflittualità; diventa infatti un mezzo inefficace, pur se condotta da un bravissimo mediatore, quando le parti non si spostano dalle loro posizioni di contrasto e non accolgono altre soluzioni se non quella di tipo contenzioso davanti ad un giudice statale o a un giudice privato.

Contenzioso bancario e soluzioni stragiudiziali

Nell'ambito della crisi che sta avvolgendo il nostro Paese, le controversie con le banche e gli altri intermediari stanno raggiungendo vette prima impensabili.

Erronee segnalazioni alla Centrale Rischi, utilizzo di tassi di usura, blocco illegittimo di carte di credito, modalità errate di calcolo della valuta, applicazione illegittima dell'anatocismo sono all'ordine del giorno e stanno alimentando un notevolissimo contenzioso con le imprese.

In questa prospettiva è opportuno valutare le soluzioni stragiudiziali non contenziose che possono essere validamente adottate in proprio ovvero suggerite al cliente.

Si tratta di quattro mezzi in genere poco costosi che possono nuovamente condurre il rapporto deteriorato con la banca nel binario della reciproca fiducia. Si fa riferimento in particolare al



ricorso:

- all'Ombudsman Bancario /Giurì bancario;
- alla Camera di conciliazione e arbitrato della Consob;
- all'Arbitro Bancario e Finanziario;
- alla mediazione civile e commerciale prevista dal d.lgs. 28/2010.

Tralasciando il primo strumento, che oggi ha perso gran parte di interesse a causa dell'introduzione dell'Arbitro Bancario Finanziario (v. articolo a firma di M. Caradonna), è opportuno segnalare che si tratta di procedure diverse tra di loro per competenza, per termini e per funzioni esercitate.

Così, la Camera Consob istituita dal d.lgs. 179/2007 si occupa solo delle controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Nella specie, la procedura, attivabile dal solo cliente dopo la presentazione del reclamo all'intermediario senza che abbia ricevuto da questi risposta ovvero in caso di risposta insoddisfacente, si riferisce alle vertenze relative ai servizi di investimento e di gestione collettiva

del risparmio. Per servizi di investimento si intendono quelli disciplinati dal d.lgs. 58/1998, vale a dire la negoziazione per conto proprio, l'esecuzione di ordini per conto della clientela, il collocamento, la gestione di portafogli, la ricezione e la trasmissione di ordini, la consulenza in materia di investimenti.

I servizi di gestione collettiva del risparmio sono invece rappresentati dai servizi nella gestione dei fondi comuni di investimento nei quali le quote di più risparmiatori sono unite per essere investite in titoli o in altre attività. Restano dunque escluse dalla competenza della Camera Consob le controversie in tema di mutui, interessi bancari, conti correnti.

Queste ultime rientrano invece nella competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, organo che non può peraltro intervenire in tema di servizi ed attività di investimento. Anche questa soluzione, adottabile dal solo cliente e non dall'intermediario, presuppone la preventiva presentazione del reclamo del primo alla banca; solo in caso di mancata risposta o di risposta insufficiente il cliente potrà dunque ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario nei

successivi dodici mesi.

Al di là della competenza, le due procedure si distinguono fondamentalmente per il ruolo esercitato dal conciliatore Consob rispetto all'ABF.

Il primo svolge esclusivamente un'attività volta ad aiutare le parti a raggiungere un accordo anche tramite la formulazione della proposta e non ha alcun ruolo decisivo; il secondo emette invece una decisione che, pur non vincolante per le parti, viene normalmente osservata dagli intermediari.

Non va infatti dimenticato che l'inadempimento della banca sarà oggetto di pubblicazione nel sito dell'ABF nonché in due giornali a diffusione nazionali.

Proprio il rischio di danni all'immagine induce dunque gli intermediari stessi a rispettare le decisioni di tale Organo, decisioni che nel tempo hanno costituito una giurisprudenza di dimensioni rilevanti.

Entrambe le soluzioni sono poi in grado di soddisfare la condizione di procedibilità disposta dall'art. 5, d.lgs. 28 del 2010 prima di iniziare o proseguire il processo giurisdizionale che abbia ad oggetto la controversia bancaria.

Le medesime finalità (soddisfazione della condizione di procedibilità e adozione di soluzione stragiudiziale per una vertenza bancaria) sono infine conseguibili dal procedimento di mediazione.

Quest'ultimo, che ha per oggetto tutte le controversie in materia civile e commerciale relative a diritti disponibili, comprese quelle tra banca e cliente, può essere attivata da ciascuna parte (cliente e intermediario) ed ha una funzione meramente conciliativa. ■

La consulenza tecnica di ufficio in materia bancaria

Valentino Vecchi *Odcec di Napoli*

Un'attività complessa che richiede il possesso di competenze di natura tecnico-contabile, giuridiche e di procedura civile, oltre alla conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali

L'espletamento di una consulenza tecnica disposta nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto rapporti di conto corrente bancario rappresenta un'attività generalmente molto complessa, che richiede il possesso di competenze di natura tecnico-contabile, giuridiche e di procedura civile, oltre alla conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali che si vanno consolidando sulle tante questioni ancora dibattute e di quelli emergenti.

Nei classici giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e in quelli, altrettanto classici, di accertamento negativo del credito o di ripetizione, ex art. 2033 c.c., delle competenze illegittimamente percepite dalla banca nell'ambito del rapporto di conto corrente, l'invocata eccezione - da parte dei correntisti - della nullità delle clausole contrattuali disciplinanti le condizioni economiche *medio tempore* praticate dall'istituto di credito (tassi di interesse, cms ed oneri equipollenti, spese, valute,

anatocismo) comporta, nella maggior parte dei casi, la necessità di procedere alla integrale rielaborazione del rapporto onde accertare il reale saldo del conto e quantificare le competenze indebitamente percepite dalla banca nel tempo.

In queste circostanze il ruolo del CTU diventa cruciale, atteso che le risultanze delle proprie indagini - se accolte dal magistrato (come sovente accade) - possono incidere significativamente sull'esito del giudizio.

In tal senso, il principale problema dell'ausiliario del magistrato non è rappresentato dalla necessità di riprodurre, con l'ausilio di un idoneo foglio di calcolo, gli estratti del conto dedotto in giudizio (attività comunque complessa e dispendiosa laddove si tratti di molteplici rapporti di conto corrente di durata ultradecennale ovvero molto movimentati), ma trae origine dalla formulazione dei quesiti istruttori al quale il CTU è chiamato a fornire risposta; quesiti che, da un lato

impongono all'ausiliario del giudice la elaborazione di molteplici ipotesi di calcolo onde tener conto delle tante problematiche di natura giuridica tuttora irrisolte, dall'altro richiedono che il CTU esprima, sovente, valutazioni di natura giuridica.

Basti pensare - per non addentrarsi in questioni oltremodo complesse - che la quasi totalità dei quesiti istruttori formulati ai CTU richiedono, in via del tutto preliminare, di verificare se le condizioni economiche praticate dalla banca nel corso del rapporto siano state validamente convenute.

Una siffatta richiesta, se non pone alcuna difficoltà in quei casi in cui la banca non sia riuscita a produrre in giudizio il contratto di conto corrente e di apertura di credito, pone, di contro, non pochi problemi al CTU laddove detti contratti siano stati esibiti ed ovviamente impugnati, per motivazioni di natura giuridica, dai legali dei correntisti, legali che sistematicamente invocano l'inefficacia dell'intero contratto e la



nullità delle singole clausole ivi contenute.

In tali casi, il CTU, per adempiere al mandato ricevuto, è chiamato ad esprimere valutazioni di natura giuridica da cui potrebbe dipendere l'esito del giudizio; considerazioni concernenti da un lato la validità del contratto nella sua interezza, dall'altro le singole clausole contrattuali. Così, ad esempio, il CTU è anzitutto chiamato a verificare la regolarità delle sottoscrizioni, la riferibilità del contratto ai conti oggetto di causa, la regolare apposizione della data e via discorrendo, per poi esprimere valutazioni sulle singole clausole contemplanti le condizioni economiche del rapporto, verificando se le stesse debbano ritenersi valide o, di contro, affette da nullità (frequente è il caso in cui la clausola concernente la commissione di massimo scoperto

risulti nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità stante la mancata indicazione della modalità di calcolo).

Ecco, allora, che il CTU, pur di non esprimere valutazioni nette su questioni di natura giuridica (anche perché generalmente compulsato da consulenti di parte in fisiologico contrasto), preferisce, spesso, sviluppare molteplici ipotesi di calcolo onde demandare al giudice - direttamente all'atto della definizione della controversia - l'individuazione di quella giuridicamente più fondata.

L'attività, già di per sé complessa demandata al CTU, diviene ancor più delicata se i consulenti di parte assumono atteggiamenti inutilmente caudici. In tali circostanze il mancato rispetto delle norme procedurali espone il CTU al rischio che la parte maggiormente penalizzata dalle risultanze rassegnate

dall'ausiliario invochi la nullità della relazione tecnica.

Infine, non ci si deve dimenticare delle responsabilità, ancora maggiori, che si assume il CTU allorquando, chiamato a verificare se la banca abbia o meno rispettato la normativa antiusura - ex legge 108/1996 - esprime valutazioni (che anche in tal caso difficilmente rappresentano certezze incontrovertibili) sulla base delle quali il magistrato potrebbe decidere di rimettere di ufficio il fascicolo alla Procura della Repubblica per le necessarie indagini in ambito penale.

In tema di usura, ad esempio, è da sempre che si discute su quale sia la corretta modalità di calcolo del TEG praticato dall'istituto di credito, atteso che le istruzioni all'uopo predisposte dalla Banca di Italia, soprattutto in passato, sembravano contrastare con la stessa normativa vigente (in particolare con l'art. 644 c.p.).

In definitiva, l'attività del CTU risulta, spesso, molto più complessa di quanto si immagini, culminando in una relazione tecnica le cui risultanze sono talvolta - ed anche per imperizia degli stessi CTU - scarsamente intelligibili e per la cui corretta interpretazione il magistrato è costretto, in alcuni casi, ad invitare il suo ausiliario a rendere chiarimenti sul proprio operato.

Il bailamme delle consulenze giudiziarie in tale materia non appare facilmente risolvibile: da un lato i magistrati hanno un ruolo infinito e difficilmente riescono a formulare quesiti istruttori "su misura", dall'altro la crisi, che non ha risparmiato le professioni, ha indotto molti commercialisti a considerare quello delle consulenze giudiziarie un interessante filone professionale anche in assenza della necessaria competenza e/o esperienza in tale ambito. ■

Anatocismo ed usura, possibili riflessi nelle segnalazioni alla Centrale Rischio

Elisabetta Mazzoli *Avvocato del Foro di Spoleto, Mediatore e docente a contratto di "diritto della mediazione" presso l'università Unicusano di Roma*

La continua evoluzione normativa, giurisprudenziale ed applicativa costituiscono terreno fertile per alimentare sia il contenzioso giudiziario che i tentativi di componimento del rapporto banca-cliente

L'attuale periodo di crisi economica e finanziaria ha reso più che mai attuale il contenzioso nel quale a vario titolo sono coinvolte le banche, vuoi quali parti che agiscono a tutela del credito erogato ai propri clienti, vuoi quali destinatarie di pretese restitutorie avanzate da questi ultimi in ragione di ritenuti comportamenti illegittimi.

Spesso l'avvio del giudizio nei confronti della banca si pone anche quale condizione imprescindibile per evitare la segnalazione alla Centrale Rischio, che potrebbe comportare di fatto l'impossibilità per l'impresa di continuare a svolgere la propria attività e comunque per il segnalato, l'impossibilità di ottenere nuova liquidità, oltre che la revoca degli affidamenti già concessi anche da istituti diversi da quello che abbia dato corso all'iscrizione.

La Centrale Rischio risponde all'esigenza di tutela del mercato del

credito e trova la sua base normativa nell'art. 53 co. 1 del T.U.B. secondo cui la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del C.I.C.R., emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; sulla scorta di tale previsione il C.I.C.R. nel 1994 ha adottato una delibera volta a disciplinare la materia, dando mandato proprio alla Banca d'Italia di predisporre la normativa di attuazione, che è stata poi racchiusa nella Circolare n. 139, 11 febbraio 1991, modificata più volte nel corso degli anni e da ultimo con il 14° aggiornamento del 29 aprile 2011.

Si tratta di una banca dati contenente informazioni nominative e dettagliate sulle esposizioni debitorie della clientela nei confronti delle banche e degli altri intermediari, la cui circolazione consente una migliore valutazione del merito creditizio, nonché una più precisa analisi ed

ottimale gestione del rischio del credito.

Al suo interno sono rinvenibili sia segnalazioni neutre relative ad esempio ai rapporti di credito e garanzia di un soggetto (con una soglia minima di segnalazione delle esposizioni pari ad € 30.000), sia informazioni negative correlate alle sofferenze, intese, a mente del Cap. II, Sez. 2, paragrafo 1.1.5, come *"esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda"*.

Frequentemente sorgono problematiche attinenti la legittimità o meno della segnalazione, posto che la richiamata nozione di sofferenza appare piuttosto vaga e suscettibile di diverse interpretazioni, implicando peraltro una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva

situazione finanziaria del cliente, che non può scaturire da un semplice ritardo nel pagamento del debito, anche in combinato con la nozione di insolvenza, che secondo gli orientamenti della Suprema Corte dovrebbe intendersi quale stato più lieve della insolvenza fallimentare vera e propria, ma pur sempre di grave e non transitoria difficoltà economica e di adempiere le proprie obbligazioni.

Sempre più spesso accade che la situazione debitoria da cui scaturisce la predetta segnalazione si sia formata anche in ragione di addebiti illegittimi operati sul conto corrente del cliente, provocati da applicazione di anatocismo, di commissioni di massimo scoperto e di interessi usurari.

Nella nota sentenza 7958 del 1° aprile 2009 la Corte di Cassazione ha statuito che, ai fini della segnalazione, non possa assumere alcun rilievo indiziario della sussistenza di una situazione di insolvenza, la manifestazione della volontà di non adempiere, se giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del titolo di credito e le stesse istruzioni della Banca d'Italia al Cap. II, Sez. III, paragrafo 9, considerano *"contestato"* *"qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni, etc) per il quale sia stata adita un'autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela)"* e ne dispongono l'indicazione in apposita *"variabile di classificazione"*, che arricchisce il contenuto della rilevazione evidenziando un elemento di valutazione della posizione globale di rischio del soggetto censito.

Da quanto appena esposto emerge perciò la rilevanza di siffatta



contestazione sia nel senso di escludere addirittura la segnalazione, in assenza comunque di altri elementi indicativi della situazione patrimoniale deficitaria, sia di evidenziare uno *status* che dovrà essere valutato con particolare rigore, tenuto pure conto che la segnalazione dovrà essere adeguata in conformità a quanto stabilito dal provvedimento reso dalla Autorità adita.

In simile prospettiva, l'accertamento di fattispecie di applicazione di oneri illegittimi sul conto corrente ovvero, ad esempio, nei contratti di mutuo, può avere rilievo fondamentale al fine di impedire l'ulteriore pregiudizio che potrebbe derivare da una segnalazione illegittima.

Si ritiene perciò utile fornire un breve contributo sullo stato dell'arte relativamente alle tematiche inerenti alla applicazione di interessi

anatocistici ed usurari.

Anatocismo

L'anatocismo trova la sua disciplina codicistica nell'art. 1283 c.c., secondo cui *"in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi"*.

Per moltissimo tempo nei contratti di conto corrente è stata invece inserita la cd. clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sull'assunto che si trattasse di quell'uso in deroga consentito e ciò anche con l'avallo della giurisprudenza, almeno fino al 1999.

Successivamente si è assistito ad un mutato orientamento, confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 21095 del 4 novembre 2004, secondo cui la predetta clausola dovesse ritenersi nulla, in quanto contraria al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., in difetto di usi normativi di deroga (posto che solo questi ultimi, consistenti nella ripetizione costante di un comportamento nella convinzione della sua forza cogente, in quanto corrispondente ad una norma dell'ordinamento, possono ritenersi fonte del diritto, a mente dell'art. 8 delle preleggi).

L'inserimento nei contratti di tale clausola è stato infatti ritenuto un mero uso negoziale, cui i clienti si sono nel tempo adeguati, in quanto ricompresa nei moduli predisposti dagli istituti di credito in conformità delle direttive delle associazioni di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione era condizione

indefettibile per accedere al credito. Posta la nullità della pattuizione *ab origine* ne deriva, secondo l'orientamento maggioritario, anche la impossibilità di sostituirla con una clausola di capitalizzazione diversa in mancanza di valida previsione delle parti e pertanto il ricalcolo degli interessi nei conti corrente deve essere effettuato senza capitalizzazione alcuna.

Nonostante l'imprescrittibilità dell'azione per far dichiarare la nullità, si è posto il problema della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte che, secondo la giurisprudenza oggi prevalente, va individuato nell'ultima operazione compiuta e perciò nel momento di chiusura del conto corrente.

Le Sezioni Unite della Cassazione (2 dicembre 2010 n. 24418) hanno precisato che in caso di conto non affidato o comunque in ipotesi di superamento del fido, tale termine decorre dalla chiusura del conto se le rimesse effettuate sullo stesso siano state disposte per ripristinare la provvista (non potendosi qualificare in tal caso quali pagamenti non dovuti ex art. 2033 c.c.), mentre, laddove si tratti di rimesse solutorie, il termine decennale di prescrizione decorre da ogni singola operazione.

A seguito di siffatta pronuncia si era tentato di "salvare" le banche dalle numerose azioni giudiziarie scaturenti dal menzionato nuovo orientamento giurisprudenziale con il d.l. 225/2010, che faceva decorrere il termine prescrizione da ciascuna annotazione in conto, statuendo altresì che non andassero restituiti gli importi già versati al momento di entrata in vigore della relativa legge di conversione, ma la Corte

Costituzionale, con sentenza n. 78/2012 del 5 aprile 2012, ne ha sancito l'illegittimità.

Attualmente pertanto è ben possibile avviare azioni giudiziali volte a far accertare e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale anche applicate a contratti aperti in epoche risalenti, al fine di ottenere poi la restituzione, previo ricalcolo senza capitalizzazione alcuna, delle somme illegittimamente addebitate e ciò anche in via di opposizione ad un decreto ingiuntivo o ad una esecuzione già avviata dall'istituto di credito, dato che da iniziali esposizioni debitorie potrebbe ben giungersi ad una situazione creditoria del cliente.

In tale contesto occorre comunque considerare che con il d.lgs. n. 342/1999 è stato modificato l'art. 120 T.U.B. per rendere legittime le clausole di capitalizzazione trimestrale, prevedendo che nel conto corrente debba essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori e demandato al C.I.C.R. di emanare apposita delibera attuativa (delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000).

Quest'ultima è entrata in vigore il 22 aprile 2000 ed ha previsto l'adeguamento dei contratti stipulati anteriormente entro il 30 giugno 2000, con efficacia per questi dal 1° luglio 2000 e, come statuito anche dalla Corte Costituzionale, senza che le clausole precedenti possano ritenersi in alcun modo valide (perciò il riconteggio va effettuato senza capitalizzazione alcuna fino al 30 giugno 2000 e, se avvenuto correttamente l'adeguamento, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle modifiche contrattuali e informativa per iscritto al cliente, possono applicarsi le nuove

pattuizioni di capitalizzazione ai sensi dell'art. 120 T.U.B. e 2 delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 dal 1° luglio 2000).

Usura

L'altra fattispecie da cui, a fronte di una iniziale esposizione debitoria nei confronti della banca, potrebbe poi scaturire al contrario un eventuale credito del cliente, è quella dell'usura.

La nozione della usurarietà del corrispettivo applicato dagli istituti di credito è controversa e spesso la relativa verifica anche in sede giudiziale, a mezzo di C.T.U., appare complessa e generatrice di decisioni contrastanti, stante la non univocità dei parametri di legge ed in particolare la questione di quali voci debbano essere considerate per il calcolo del tasso soglia.

La normativa di riferimento è quella introdotta dalla legge n. 108/96, che ha apportato modifiche sia all'art. 644 c.p., disciplinante il reato di usura, sia all'art. 1815 c.c., relativamente agli interessi usurari nel mutuo, laddove viene sancita la nullità della relativa pattuizione e la non spettanza di interessi in favore della banca, con facoltà del mutuatario di esercitare la relativa azione di ripetizione.

L'art. 644 c.p. dispone che debba essere la legge a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e come ulteriore indicazione il comma 5 precisa che per la determinazione del predetto tasso si tiene conto "*delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*", lasciando tuttavia, a mente dell'art. 2 della l. 108/96, co. 1, che, sulla scorta di tale base di calcolo, sia il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, a rilevare trimestralmente il

tasso effettivo globale medio, pubblicando i suddetti valori medi in Gazzetta ufficiale.

Il comma 4, così come modificato dal d.l. n. 70/2011, prevede poi che il tasso oltre cui gli interessi sono sempre usurari è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali e che la differenza fra il limite e il tasso medio non possa essere superiore a otto punti percentuali (prima il TAEG medio doveva essere aumentato della metà).

Sulla scorta di tale quadro normativo, apparentemente chiaro, sono di fatto emerse numerose problematiche di ordine applicativo, dato che, come già evidenziato, sia la giurisprudenza, che le istruzioni della Banca d'Italia non hanno fornito nel corso del tempo punti di riferimento stabili, chiari e precisi.

In particolare queste ultime, per diverso tempo, hanno espressamente escluso dal calcolo del TAEG le spese, le commissioni di massimo scoperto, gli interessi di mora, dovuti questi ultimi non al momento di erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento del cliente.

Già nelle istruzioni del 2009 la Banca d'Italia ha però dovuto modificare radicalmente l'approccio, in ragione delle pronunce giurisprudenziali nel frattempo succedutesi che, anche in applicazione della norma di interpretazione autentica portata dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24 (nella parte in cui qualifica come usurari "gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque

convenuti"), hanno ritenuto di dover includere nel calcolo ogni tipo di onere economico comunque ricollegato alla erogazione del credito, prevedendo per l'appunto che il calcolo del tasso debba tener conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, inclusi quindi anche oneri per la messa a disposizione di fondi, penali e oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto.

Pertanto, secondo i recenti chiarimenti del 3 luglio 2013, la Banca d'Italia, seppure continui ad affermare che gli interessi di mora siano esclusi dal calcolo del TEG, come del resto sottolineato nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che "*i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento*", rileva pure che gli stessi vadano considerati soggetti alla normativa antiusura; di conseguenza ha preannunciato che nei suoi controlli sulle procedure agli intermediari, adotterà il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti (pari alla percentuale media di maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento) per poi determinare la soglia su tale importo.

La rilevanza degli interessi di mora ai fini dell'usura è stata recentemente affermata dalla Suprema Corte con la sentenza 9 gennaio 2013 n. 350, secondo cui "*ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono*

promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori", mentre il Collegio di Napoli dell'Arbitro Bancario e Finanziario, con decisione n. 1796 del 3 aprile 2013, ha stabilito, con riferimento al caso di una carta di credito con rimborso rateale, che il superamento sopravvenuto del tasso soglia comporta sul piano civilistico, seppure non la nullità della clausola, l'inopponibilità al cliente dei tassi eccedenti tale limite, "*non potendo l'ordinamento ammettere il pagamento di interessi in misura superiore al tasso soglia trimestralmente rilevato*", con conseguente sterilizzazione degli stessi e sostituzione automatica del tasso soglia a quelli divenuti usurari.

Per quanto riguarda invece la commissione di massimo scoperto doveroso appare il richiamo alla sentenza della Cassazione del 2 dicembre 2010, n. 24418, secondo cui il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p. impone di considerare rilevanti tutti gli oneri che l'utente sopporta in connessione con l'uso del credito, tra cui sicuramente la CMS.

Le tematiche appena esaminate, data la loro continua evoluzione normativa, giurisprudenziale ed applicativa si prestano senz'altro a costituire terreno fertile sia di contenzioso giudiziario, che di tentativi di componimento e di ricostruzione del rapporto banca – cliente attraverso i diversi strumenti stragiudiziali dei quali ci si può ovvero deve avvalere in tale ambito (es. reclamo, ABF, Conciliatore Bancario, Camera di conciliazione e arbitrato Consob, mediazione) prima di ricorrere al giudice, nell'ottica di gestire comunque in modo funzionale alle diverse esigenze dei propri clienti il contenzioso bancario. ■

La Centrale Rischio tra esigenza informativa e opportunità

Alessandro Mattavelli *Odcec di Milano*

Per le pmi il solo giudizio sull'andamento desumibile dalla Centrale Rischio arriva a pesare fino ad oltre il 60% nella scelta di concessione di un finanziamento e/o di mantenimento delle attuali linee di credito

La Centrale dei Rischio pubblica, gestita dalla Banca d'Italia, evidenzia i finanziamenti / le linee di credito, di importo superiore ai 30.000 euro, concesse dal Sistema Bancario alle Imprese ed i relativi cosiddetti "utilizzi" negli ultimi 36 mesi.

Le Banche e soprattutto i modelli di rating/scoring, attribuiscono alle Imprese un punteggio che viene influenzato in maniera significativa dall'andamento delle segnalazioni della Centrale Rischio molto spesso peggiorandone la classe di appartenenza. Per le piccole e medie imprese (quelle che non hanno i bilanci certificati) il solo giudizio sull'andamento desumibile dalla Centrale Rischio arriva a pesare fino ad oltre il 60% nella scelta di concessione di un finanziamento e/o di mantenimento delle attuali linee di credito.

Analizzare in profondità ed in dettaglio la Centrale Rischio completa, con un orizzonte temporale sufficientemente ampio, consente di

evidenziare le aree di crisi, quelle di miglioramento e di dare soprattutto una fotografia puntuale che rappresenta come l'impresa si presenta al ceto bancario e quindi che possibilità ha di essere considerata bancabile dal sistema creditizio.

È una partita che i commercialisti che affiancano l'impresa nella gestione economica e finanziaria non possono permettersi di non giocare!

Il commercialista è l'unico soggetto che possiede infatti già tutte le informazioni e la competenza necessarie per analizzare a fondo l'impresa e il contesto economico in cui è inserita; chi meglio di lui quindi può completare il quadro aggiungendo un tassello così importante come l'analisi andamentale di cui la centrale rischi è il documento cardine?

L'opportunità di offrire un servizio consulenziale in grado di orientare l'Impresa nella propria gestione finanziaria aumenta inoltre l'area di influenza del professionista che può susseguentemente ampliare i servizi alla propria clientela con ulteriore valore aggiunto.

Si potrebbe addirittura affermare che la lettura e la comprensione della centrale rischi conferisce all'azienda persino un vantaggio competitivo nei confronti della banca. Le informazioni che sono ricavabili dalla centrale rischi sono talmente preziose da essere riservate alla sola azienda e non essere accessibili alla stessa banca. La centrale rischi di Banca d'Italia restituisce infatti due tipi di informazioni: agli intermediari finanziari viene inviata la posizione totale sul sistema (la somma di tutti gli affidamenti concessi e relativi utilizzi senza dettaglio alcuno), al correntista invece viene fornito il dettaglio per ogni banca, per ogni rapporto intrattenuto e per ogni stato del rapporto.

Presentarsi in banca insieme al proprio commercialista con una preventiva analisi del proprio stato e fornendo informazioni preziose a chi dovrà giudicare l'affidabilità significa sicuramente cominciare con il piede giusto il cammino verso l'ottenimento del credito.

Con l'elaborazione della Centrale

Rischi si superano infine gli stereotipi di Basilea. Non si parla solo e solamente di rapporto Mezzi Propri/Indebitamento od adeguatezza delle fonti. Si scende in maggior profondità. Si orienta la propria clientela non solo alle richieste mutate dai didascalici modelli rappresentati dalle Banche ma si guida a "comportamenti virtuosi" per il miglioramento dell'affidabilità, per il corretto utilizzo degli affidamenti (risultato ottenibile grazie a sistemi di controllo di gestione) e soprattutto alla rimodulazione del debito secondo le effettive necessità aziendali.

La richiesta della centrale rischi a Banca d'Italia è semplice e gratuita.

Occorrerà formulare una richiesta della centrale rischi a Banca d'Italia che dovrà essere inviata direttamente utilizzando la pec dell'impresa all'indirizzo pec della Filiale di Banca d'Italia (per consultare l'elenco delle filiali <http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/organizzazione/filiali/elenco>) utilizzando i moduli scaricabili all'indirizzo:

http://www.bancaditalia.it/serv_pubblico/elenco-dei-servizi/info_archivi_CR allegando carta d'identità del rappresentante legale della società, specificando il periodo cui si è interessati, la modalità di risposta (è preferibile la PEC) e indicando un indirizzo di posta certificata in cui si desidera ricevere il file in .pdf; non è necessario che la pec indicata sia quella dell'impresa, può anche essere quella del professionista.

I dati che saranno ricevuti sono quelli riferiti all'ultimo mese di rilevazione. Si tenga a tal proposito presente che gli intermediari sono tenuti a comunicare mensilmente



entro il 25° giorno del mese successivo alla Banca d'Italia i rapporti di credito e/o garanzia con la propria clientela all'ultimo giorno del mese precedente. Quindi richiedendo ad esempio una centrale rischi dopo il 25 gennaio si otterrà quella di fine anno, richiedendola prima si otterrà quella di novembre.

Normalmente Banca d'Italia impiega dai 10 ai 15 giorni per l'invio di un pdf che può essere stampato ed analizzato.

La centrale rischi si apre con il prospetto sintetico che riporta per ogni banca e tipologia di finanziamento; accordato, accordato operativo ed utilizzato per l'ultimo mese rilevato e prosegue con le segnalazioni inframensili, eventi di particolare importanza quali: il passaggio a sofferenza, l'estinzione dalla sofferenza, la ristrutturazione di una o più linee di credito; la regolarizzazione dei ritardi di pagamento relativi ai singoli finanziamenti a scadenza e il "rientro" degli sconfinamenti persistenti da più

di 90 giorni riguardanti finanziamenti revolving, ecc...

Successivamente sono riportati in ordine cronologico decrescente i dettagli di tutti i finanziamenti, le garanzie ricevute e prestate, i crediti ceduti, i crediti impagati e persino informazioni in merito ai derivati finanziari acquistati dall'impresa segnalando per ciascuna linea di credito rapporto lo stato del rapporto.

La forma espositiva della centrale rischi, pur essendo stata notevolmente migliorata a partire dal 2011, richiede di acquisire una certa familiarità per l'interpretazione dei numerosi codici che vi sono contenuti, ma la guida posta in calce a ciascuna centrale rischi consente di interpretare e comprenderne il contenuto.

Quest'ultimo aspetto non dovrebbe rappresentare un problema: noi commercialisti siamo abituati ad interpretare tutti i giorni documenti ben più criptici e sicuramente meno utili a noi e al nostro cliente. ■

Anatocismo e interventi nomofilattici della giurisprudenza

Cristina Bauco *IRDCEC*

Nonostante il chiaro orientamento assunto dalla giurisprudenza e dalle Sezioni Unite, il legislatore ha tentato più volte di sovvertire i principi di uguaglianza e ragionevolezza

L'art. 1283 c.c. prevede la generale regola del divieto dell'anatocismo (produzione di interessi da parte di interessi scaduti), consentendolo solo per gli interessi scaduti dovuti almeno per sei mesi e dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, in mancanza di usi contrari.

In virtù di tale ultima precisazione (assenza di uso contrario), le norme bancarie uniformi predisposte dall'Abi prendevano in considerazione la legittimità dell'anatocismo ad esclusivo favore delle banche. In altri termini, nell'ambito delle operazioni tra istituti di credito e clienti, gli interessi sui conti con saldo attivo per il cliente venivano accreditati e capitalizzati con cadenza annuale, mentre le posizioni che risultavano debitorie, anche solo transitoriamente, venivano chiusi trimestralmente e sempre trimestralmente venivano addebitati interessi al cliente.

La prassi appena enunciata fu sconfessata da una serie di pronunce dalla Cassazione nell'anno 1999 (*ex pluribus*, Cass., sez. I civ., 11 novembre 1999, n. 12507 e Cass., sez. I civ., 16 marzo 1999, n. 2374) che misero in evidenza la nullità delle clausole contrattuali in cui erano previste tali forme di capitalizzazione degli interessi perché fondate su usi negoziali e non su usi normativi (sono tali quelli declinati nell'art. 1 e nell'art. 8 delle preleggi) cui espressamente rinviava l'art. 1283 c.c..

Secondo la Cassazione, dunque, per l'emersione di un uso normativo occorre riscontrare sia il requisito oggettivo (uniforme e costante ripetizione del comportamento nel tempo), sia il requisito soggettivo (consapevolezza che si osserva una norma giuridica, operando in un certo modo) nelle parti del contratto, elementi che seconde le menzionate pronunce erano del tutto assenti nell'ambito del rapporto banca - cliente.

Il nuovo orientamento dei giudici di

legittimità ha spinto il legislatore a modificare per tramite dell'art. 25, commi primo e secondo, d.lgs. n. 342/1999, l'art. 120, comma secondo, TUB, attribuendo al CICR il potere di stabilire, con propria delibera, modalità e criteri per la produzione di interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni di conto corrente venga assicurata alla clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.

L'apparente apertura al ripristino della sostanziale equità (tra banca e cliente), veniva di fatto smentita nello stesso d.lgs. n. 342/1999 (art. 25, comma terzo) che precisava come le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR, fossero perfettamente valide ed efficaci fino a tale data pur dovendo le stesse essere necessariamente adeguate al



contenuto della delibera, per il tempo successivo.

La delibera CICR fu adottata nel 9 febbraio 2000 (*Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria* (art. 120, comma 2, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999)) e in essa vennero declinati tre fondamentali principi per la validità del rapporto di conto corrente (art. 2):

- l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità;
- nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la

stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;

- il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Restava aperta la questione della legittimità delle clausole contrattuali risalenti a tempi anteriori all'assunzione della summenzionata alla delibera del CICR, enunciata dall'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342/1999.

Su tale aspetto è tornata a pronunciarsi la giurisprudenza: in un primo momento la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega e contrasto con l'art. 77 Cost. del menzionato art. 25; in un secondo momento le SS.UU. della Corte di

Cassazione (4 novembre 2004, n. 21095), ribadendo quanto enunciato nel 1999, hanno statuito che l'eliminazione *ex tunc*, della eccezionale salvezza e conservazione degli effetti delle clausole già stipulate, conseguente alla declaratoria di incostituzionalità effettuata dalla Consulta, assoggetta tali clausole, secondo i generali principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, alla disciplina anteriormente in vigore. Per quanto sopra detto e in base all'interpretazione resa in merito alla definizione di usi normativi, le SS.UU. confermano l'orientamento prevalente secondo il quale le clausole convenute prima delle modifiche apportate con il d.lgs. n. 342/1999 sono nulle, perché stipulate in violazione dell'articolo 1283 c.c. Tali argomentazioni sono state recentemente replicate dalla



Cassazione nella sentenza n. 21027 del 13 settembre 2013.

Il dibattito sull'anatocismo è restato aperto negli ultimi anni e le questioni ad esso correlate sono state alimentate da una produzione normativa che ha tentato di sovvertire i principi chiariti dai giudici.

Nel 2010, ad esempio, con un'articolata pronuncia le SS.UU. della Cassazione nel 2010 (sentenza n. 24418/2010) sono tornate sul tema affrontando, tra gli altri, l'aspetto della prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente nei confronti della banca in forza della ritenuta nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale di interessi maturati su un'apertura di credito in conto corrente. La sentenza ha precisato che il termine di prescrizione decorre dal momento dell'esecuzione del pagamento

trattandosi di versamenti solutori, mentre in presenza di versamenti ripristinatori della provvista (come tali non qualificabili come veri e propri pagamenti) il termine decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

Nonostante il chiaro orientamento assunto dalla giurisprudenza e a ridosso del pronunciamento delle SS.UU., il legislatore è tornato ad incidere la materia con le previsioni di cui all'art. 2, comma 61, del d.l. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito dalla legge n. 10/2011. Fornendo un'interpretazione autentica circa l'ambito di applicazione della prescrizione in relazione alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, tale ultima disposizione precisa che *"in ordine*

alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge".

È toccato nuovamente alla Consulta riequilibrare la situazione e dichiarare l'illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione in quanto contrastante con l'art. 3 Cost. e con l'art. 117 Cost..

Sotto il primo profilo, in particolare, è il caso di mettere in luce che secondo la Consulta, ancorare con norma retroattiva la decorrenza del termine di prescrizione all'annotazione in conto significa individuare un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c..

La declinazione di tale regola lede il principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. in quanto come si esprime la Corte: *"... l'efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente l'arco temporale disponibile per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all'entrata in vigore della norma denunciata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate"*. ■



È TEMPO DI PENSARE AL FUTURO.

OGGI I NOSTRI FIGLI
HANNO MOLTI DUBBI
E UN'UNICA CONVINZIONE:
CHE IN FUTURO STARANNO
PEGGIO DEI LORO PADRI.
IL FUTURO SI PUÒ, PERÒ,
ANCORA CAMBIARE,
CON REGOLE E SCELTE
CHE INTERESSINO
I NOSTRI FIGLI,
FACENDO SACRIFICI
OGGI PER FARNE FARE
MENO A LORO DOMANI.
TRASFORMANDO
LA CRISI IN OPPORTUNITÀ
E L'IMMOBILITÀ IN
OTTIMISMO.



CNDCEC

I COMMERCIALISTI

UTILI AL PAESE.

Anatocismo e accertamento tecnico, il ruolo del professionista

Giuseppina Suffoletta *ODCEC Pescara*

Mutate esigenze di accertamento rendono il sistema di ricostruzione del Consulente tecnico di ufficio già nella prima fase sempre più delicato e complesso

L'oggetto di una causa sull'anatocismo deve verificare la legittimità delle clausole contrattuali di capitalizzazione degli interessi debitori e alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito, che, nell'ultimo decennio, hanno reso necessario l'intervento, a più riprese, della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, e che, recentemente, si sono arricchite della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, nella legge n. 10 del 26 febbraio 2011. L'anatocismo, disciplinato dall'art. 1283 c.c., riguarda la capitalizzazione degli interessi.

Il Giudice ricorre al Consulente Tecnico d'Ufficio per ricostruire il

conto corrente bancario ponendo determinate condizioni affinché quest'ultimo possa dargli delle risposte sui quesiti riportati nell'ordinanza. Sicuramente l'iter iniziale è simile a qualsiasi altro procedimento in cui è richiesta la presenza di un CTU.

Il Consulente d'Ufficio viene convocato a mezzo notifica da parte del messo notificatore o più recentemente tramite PEC.

In sede di giuramento davanti al Giudice Istruttore, al CTU vengono assegnati i quesiti (contenuti nell'ordinanza) e le indicazioni dettate dallo stesso per rispondere ad essi ed inoltre si stabiliscono anche i termini entro cui l'elaborato deve essere consegnato dal CTU, via PEC, alle parti (60/90 giorni), i termini in cui le parti devono presentare al CTU le loro osservazioni (in genere massimo 30 giorni via PEC), ed il termine finale

entro cui il CTU deve depositare in Cancelleria l'elaborato comprensivo della consulenza, le osservazioni delle parti, le risposte alle osservazioni del CTU e gli allegati (conteggi, verbali, tabelle ecc.) (al massimo entro 30 giorni dalla consegna delle osservazioni).

Inoltre, nella stessa sede viene stabilito un fondo spese al consulente.

Nel caso in cui, in sede di giuramento, non venga già stabilita la data dell'apertura delle operazioni peritali, ma vengono stabiliti i soli termini di scadenza dei rispettivi adempimenti, il CTU dovrà comunicare a mezzo PEC la data di apertura delle operazioni.

La comunicazione della data deve essere inviata in primis agli avvocati di parte, pena la nullità delle operazioni, ed eventualmente ai CTP, i quali vengono nominati in sede di giuramento del CTU.

Nel caso in cui la data dell'apertura delle operazioni viene stabilita in sede di giuramento ma per un qualsiasi motivo questa fosse posticipata dal CTU o dalle parti, la comunicazione del rinvio deve essere spedita via PEC dal CTU ad entrambe le parti (sia agli Avvocati che ai CTP) comunicando le motivazioni della posticipazione e fissando la nuova data. È importante, però, tenere presente che la proroga della data dell'apertura delle operazioni peritali non comporta la proroga della data degli altri termini (consegna relazione del CTU alle parti, consegna delle osservazioni al CTU, deposito finale in cancelleria dell'elaborato).

Prima di aprire le operazioni peritali è bene che il CTU studi attentamente i fascicoli di parte affinché in sede di operazioni possa chiedere agli avvocati e/o ai CTP lumi in merito ad alcuni punti che possano apparire poco chiari. È buona usanza chiedere alle parti se ci possa essere un punto di accordo da condurre ad una soluzione positiva per entrambe le parti. Durante queste operazioni si redige un verbale, che verrà sottoscritto dalle parti, in cui verranno indicati i quesiti del Giudice e verranno riportate le eventuali osservanze delle parti. Si tenga ben presente che il CTU può acquisire nuova documentazione solo se esistono due condizioni: che il giudice nell'ordinanza autorizzi il CTU a poter acquisire nuovi documenti e che entrambi le parti diano il consenso al CTU di acquisirla. Questo è il caso in cui i contratti bancari non siano stati allegati nei fascicoli di parte e/o manchino alcune parti del conto corrente.

Nel caso in cui una delle parti non sia d'accordo all'integrazione degli



estratti conto bancari mancanti si può procedere con l'inserimento del così detto "movimento fittizio" che permetta di riconciliare il conto corrente nella parte mancante.

Un altro aspetto su cui porgere particolare attenzione è l'esame dei contratti. Essi non possono essere tenuti in considerazione se non riportano la firma del cliente. Le condizioni bancarie sugli estratti conto, in assenza di contratti controfirmati dalle parti, non sono elementi validi per la rielaborazione del conto corrente in quanto mancanti del consenso scritto del cliente.

Nel caso in cui non dovessero essere presenti i contratti nei fascicoli di parte sicuramente il giudice, nei suoi quesiti, darà indicazioni su come procedere nel ricalcolo del conto corrente.

Il Tribunale di Pescara, con la sentenza del 7 giugno 2005, ha affermato che il Giudice deve

procedere - anche d'ufficio ex art.1421 c.c. e sulla base della documentazione contabile ritualmente versata in atti - alla depurazione del saldo debitore del correntista dall'anatocismo invalidante pattuito e conteggiato dalla banca nel corso del rapporto e da questa preteso anche in sede monitoria.

Da queste brevi considerazioni è evidente che il ruolo del dottore commercialista ed esperto contabile, in questo tipo di consulenza, è fondamentale in quanto egli ha molteplici compiti tra i quali: riuscire a trovare un unico filo conduttore tra le parti; riuscire a valutare quale sia la documentazione legittima e attinente; svolgere svariate operazioni che conducono a rideterminare il saldo del conto corrente; calcolare TEG e TAEG ed infine riuscire a formulare anche più soluzioni partendo da diverse ipotesi in modo tale da dare al Giudice un quadro il più possibile esaustivo della causa de qua. ■

Il ritorno all'equipollenza, una scelta di equità

Soddisfazione della Categoria per l'approvazione al Senato dell'emendamento che ripristina per i commercialisti l'esonero dall'esame per la revisione. Plauso all'impegno dell'Esecutivo

Tiziana Mastrogiacono Ufficio stampa Cndcec

I commercialisti potranno continuare ad iscriversi al Registro dei revisori legali senza sostenere un ulteriore esame. L'equipollenza tra il percorso formativo per l'accesso alla professione di commercialista e quello per lo svolgimento della funzione di revisore legale, scomparsa dal regolamento predisposto dai ministeri dell'Economia e della Giustizia, è stata ristabilita da un emendamento al decreto "Salva-Roma" approvato dal Senato. L'emendamento, dunque, supera il regolamento attuativo del decreto legislativo 39/2010 che, invece, andava in direzione opposta, prevedendo uno specifico esame per l'iscrizione al Registro dei revisori legali, che si sarebbe aggiunto a quello già superato per l'esercizio della professione di commercialista.

"Un sentito ringraziamento al Governo - ha affermato Giancarlo Laurini, commissario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - per aver sostenuto in sede parlamentare un'istanza legittima e assolutamente non corporativa al fine di riaffermare il ruolo nella società e nello Stato dei commercialisti italiani e di tutte le professioni regolamentate.

La nostra battaglia in difesa dell'equipollenza non è stata dettata da interessi di parte, riconducibili ad una specifica categoria, ma rivolta a ristabilire equità e giustizia, dal momento che un ulteriore esame per l'accesso al Registro dei revisori legali non era imposto ai commercialisti dalla direttiva europea, né è condizione della terzietà prevista dalla direttiva stessa. Anzi, è in perfetta linea con l'orientamento europeo e con la concreta attuazione che

dello stesso si è data nei diversi Paesi membri dell'Ue". Sul tema era stata presentata un'interpellanza urgente dall'onorevole Enrico Zanetti a cui aveva risposto, lo scorso 27 settembre, il viceministro all'Economia, Stefano Fassina, secondo il quale, non essendo stati emanati dal Mef i regolamenti di attuazione della nuova disciplina della revisione legale, doveva ritenersi vigente la precedente normativa. Secondo quanto sostenuto da Fassina, quindi, in attesa del completamento dell'intera disciplina attuativa del d.lgs. n. 39/2010, doveva essere garantita ai commercialisti l'iscrizione al Registro dei revisori così come previsto dal d.lgs. n. 88/1992.

Determinante è stata anche la manifestazione unitaria dei commercialisti del 19 novembre in difesa dell'equipollenza, senza la quale difficilmente si sarebbe avuto un pari livello di attenzione in queste ultime e decisive fasi. In quella occasione, infatti lo stesso viceministro Fassina e il sottosegretario alla Giustizia, Giuseppe Berretta, avevano sottolineato il loro personale impegno su questo fronte.

"Si tratta - ha continuato Laurini - di aver eliminato le barriere all'ingresso previste dal regolamento ministeriale non certo dalla direttiva comunitaria, né dalla legge attuativa. La politica ha giustamente interpretato la norma europea, adattandola al contesto italiano. Nel nostro Paese, purtroppo, si richiama spesso la normativa comunitaria non per comprenderne lo spirito e per attuarla nel concreto, ma per fare delle scelte che non sono in perfetta sintonia con essa, frutto di confusione e disinformazione". ■

Recenti chiarimenti sugli obblighi antiriciclaggio dei professionisti Alcuni profili di criticità

CIRCOLARE N. 36/IR DEL 3 DICEMBRE 2013

1. Premessa

Nei giorni scorsi sono state diffuse alcune risposte fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalla Guardia di Finanza a fronte di quesiti aventi ad oggetto l'adozione delle misure antiriciclaggio previste dal d.lgs. n. 231/2007 (di seguito anche: Decreto) da parte dei professionisti destinatari della normativa⁽¹⁾.

Attese le numerose lacune della disciplina generale e la mancanza dei regolamenti previsti per l'attuazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e per quelli di conservazione e registrazione dei dati, è divenuto sempre più frequente nel corso degli anni il ricorso alle sopra elencate autorità⁽²⁾ al fine di ottenere chiarimenti in merito alle modalità di predisposizione delle misure imposte *ex lege*⁽³⁾.

Le tematiche affrontate nei quesiti rispecchiano i problemi comunemente riscontrati dai professionisti in fase di adempimento dei principali obblighi antiriciclaggio: dalla corretta individuazione delle

prestazioni oggetto della adeguata verifica alla identificazione del titolare effettivo; dalla conservazione dei dati nel fascicolo della clientela alla registrazione delle operazioni; dalla segnalazione di operazioni sospette alle transazioni in denaro contante. Particolare attenzione è posta altresì alla individuazione univoca dei soggetti destinatari degli obblighi aventi ad oggetto una comunicazione nei confronti delle autorità preposte alla vigilanza, nonché alla natura e agli esiti delle attività di verifica poste in essere dagli organi di controllo presso gli studi professionali.

Le risposte fornite da MEF, UIF e GdF in parte confermano alcune interpretazioni ormai consolidate nella prassi comune in materia di adempimenti antiriciclaggio, mentre, in relazione a specifici adempimenti, smentiscono il *modus operandi* finora ritenuto corretto. Ritenendo che i suggerimenti contenuti nei chiarimenti in oggetto possano contribuire - se non a risolvere - quanto meno ad attenuare i numerosi dubbi normalmente correlati alla predisposizione delle misure antiriciclaggio da parte dei professionisti, la presente circolare analizza

⁽¹⁾ Le risposte sono state pubblicate su *Italia Oggi - Sette* l'11 novembre 2013, pp. 4-9.

⁽²⁾ Nella fase interpretativa e in quella applicativa della normativa antiriciclaggio, un ruolo di indubbia centralità è, infatti, svolto dalle autorità cui il d.lgs. n. 231/2007 demanda l'attuazione delle disposizioni in esso contenute: il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 5), l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (art. 6), l'autorità di vigilanza di settore (art. 7) e, infine, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali e le forze di polizia (art. 8).

⁽³⁾ Detti chiarimenti, pur essendo finalizzati ad agevolare l'applicazione degli obblighi da parte dei soggetti interessati, finiscono per essere ritenuti dagli operatori del settore quali vere e proprie interpretazioni del disposto normativo; per tale motivo, ci si è più volte interrogati sulla valenza effettiva di tali pareri e sulla loro collocazione nell'ambito della gerarchia delle fonti (l'argomento è già stato affrontato nel Documento Aristeia n. 78, *Antiriciclaggio: disciplina vigente e principali problematiche operative per i dottori commercialisti*, luglio 2007, in www.irdcec.it).

Sul punto, è intervenuto a suo tempo il soppresso Ufficio Italiano dei Cambi (su *Italia Oggi* del 27 marzo 2007, p. 34 e ss., in occasione della videoconferenza "Antiriciclaggio, istruzioni per l'uso" del 24 marzo 2007) che, nel ricordare la precisa funzione ad esso attribuita dal legislatore nell'azione di contrasto al riciclaggio, ha evidenziato come solo i provvedimenti emanati in attuazione di regolamenti ministeriali e pubblicati in pari data debbano essere considerati atti amministrativi normativi generali. Con riferimento alla natura giuridica dei chiarimenti in esame, secondo l'UIC essi "non possono essere considerati interpretazioni autentiche della legge, in quanto espressione di un organo deputato all'emanazione di una normativa tecnica di dettaglio, in applicazione di una fonte superiore". Nondimeno, posto il ruolo di organo tecnico attribuito dalla legge all'UIC (oggi UIF), i pareri dallo stesso rilasciati fanno seguito a particolari quesiti considerati di interesse generale e, di conseguenza, sono meritevoli di essere diffusi presso il pubblico.

Sul punto R. RAZZANTE, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, Torino, 2007, p. 70, ove si osserva che nella gerarchia delle fonti del diritto speciale degli intermediari finanziari le istruzioni emanate dagli organi di vigilanza costituiscono veri e propri precetti, la cui inosservanza dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa primaria.

le principali questioni affrontate, comparandole con le posizioni in precedenza assunte sull'argomento anche nei documenti del CNDCEC e dell'IRDCEC, nel tentativo di fornire una soluzione univoca ai problemi maggiormente ricorrenti.

2. Obblighi antiriciclaggio del collegio sindacale

L'art. 12, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 231/2007 (rubricato "*Professionisti*") recita: "*I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III*". La citata disposizione non ha sciolto del tutto i dubbi insorti sull'argomento sin da quando gli organi di controllo sono stati coinvolti attivamente nel complesso sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

In particolare, se per effetto dell'art. 52 gli specifici obblighi di vigilanza sull'adempimento della normativa antiriciclaggio posti in capo agli organi di controllo delle società destinatarie del d.lgs. n. 231/2007 appaiono ormai chiaramente definiti, non altrettanto può dirsi per ciò che concerne gli adempimenti effettivamente richiesti agli organi di controllo di tutte le altre società, né per quanto riguarda le misure imposte ai singoli componenti degli organi di controllo.

Uno dei quesiti maggiormente ricorrenti riguarda proprio la modalità, individuale o collegiale, di predisposizione delle misure antiriciclaggio da parte del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti. Sul punto, l'IRDCEC aveva argomentato come gli adempimenti legati all'adeguata verifica della clientela, alla registrazione dei dati e alla segnalazione di operazioni sospette gravassero in capo ai sindaci-revisori e non al collegio, in quanto nell'ipotesi descritta i componenti dell'organo di controllo, essendo necessariamente iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, rientrano tra i soggetti destinatari della normativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) del Decreto⁽⁴⁾.

A parere del MEF, interpellato sull'argomento, la soluzione al quesito necessita di una lettura combinata delle disposizioni di cui agli artt. 12, comma 3-*bis*, e 13 del d.lgs. n. 231/2007. In particolare, il MEF rammenta che la ratio dell'intervento legislativo con cui è stato introdotto il comma 3-*bis* dell'art. 12 risiede nell'esigenza di chiarire che "*i singoli componenti degli organi di controllo non svolgono una prestazione professionale per conto della società, essendo invece inquadrabili nell'ambito di un rapporto organico con la medesima*".

Per effetto del richiamo operato dall'art. 12, comma 3-*bis* all'art. 52 del d.lgs. n. 231/2007, nelle società destinatarie della normativa antiriciclaggio gli obblighi di vigilanza permangono in capo a ciascun componente del collegio sindacale, tenuto ad effettuare le comunicazioni previste dal secondo comma del predetto art. 52⁽⁵⁾. Tale interpretazione trova conferma nelle disposizioni sanzionatorie del

Decreto e, in particolare, nell'art. 55, comma 5, che alla violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 52 collega una sanzione di tipo penale a carattere personale.

Con riferimento ai sindaci di società non destinatarie della normativa antiriciclaggio, la circostanza che non operi la deroga prevista dal comma 3-*bis* dell'art. 12 (in merito al rispetto degli obblighi posti dall'art. 52) rafforza - a parere del MEF - le argomentazioni sopra esposte: anche in tal caso, dunque, i sindaci sono tenuti singolarmente ad ottemperare agli obblighi di legge.

Nella risposta ministeriale si aggiunge che, attesa la sanzionabilità penale dell'obbligo a carico del singolo sindaco, nessuna valenza esimente può essere attribuita alla eventuale verbalizzazione del dissenso da parte di uno dei componenti dell'organo, la cui responsabilità deve dunque essere valutata caso per caso, tenuto conto delle specifiche circostanze.

2.1. Comunicazione al MEF ex art. 51 del d.lgs. n. 231/2007

Nel disporre l'esonerazione dagli adempimenti di cui al Titolo II del d.lgs. n. 231/2007, l'art. 12, comma 3-*bis*, nulla ha disposto in merito all'obbligo di comunicazione delle violazioni al divieto di trasferimento di contante o di titoli al portatore imposto dall'art. 49. L'obbligo in questione è inserito nel Titolo III del d.lgs. n. 231/2007, ove l'art. 51 al primo comma dispone che "*I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate*".

Nessun dubbio si è posto per i sindaci incaricati del controllo contabile che, in quanto iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, rientrano tra i soggetti destinatari del decreto e, quindi, devono ritenersi assoggettati all'obbligo di cui al predetto art. 51.

Più problematica, invece, è risultata la questione con riferimento alla sussistenza dell'obbligo di comunicazione al MEF in capo al collegio sindacale non incaricato della revisione legale dei conti.

Sul punto, si è argomentato⁽⁶⁾, *in primis*, che agli obblighi in commento siano chiamati esclusivamente i "*destinatari del decreto*", intendendosi per tali i soggetti elencati dall'art. 10, nonché dai successivi artt. 11, 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 231/2007, nell'ambito dei quali non rientra né il collegio sindacale né, più in generale, gli organi di controllo (ad eccezione dei revisori legali dei conti). Non solo, le violazioni in oggetto dovrebbero essere rilevate dai destinatari della norma "*in relazione ai loro compiti di servizio*". Ora, non sembra che si possano ravvisare

“compiti di servizio” in capo al collegio sindacale incaricato del solo controllo di legalità che, come detto, non rientra nemmeno tra i soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio⁽⁷⁾. Né va trascurato che dette violazioni devono essere riscontrate dai soggetti a ciò obbligati “*nei limiti delle loro attribuzioni e attività*”: sotto il profilo oggettivo il collegio sindacale non incaricato della revisione contabile difficilmente può verificare operazioni, quali appunto le transazioni in contanti, delle quali solo una verifica contabile può consentire di accertare il corretto svolgimento⁽⁸⁾. A favore di tale interpretazione depone infine la circostanza che il legislatore all’art. 52, comma 2, lett. c) richiama espressamente l’obbligo di comunicazione al MEF delle violazioni alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore per gli organi di controllo delle società destinatarie della normativa antiriciclaggio: detto richiamo sarebbe a dir poco pleonastico, ove l’obbligo imposto dall’art. 51 fosse rivolto in generale anche agli organi di controllo.

Sulla scorta di tali considerazioni interpretative, si è giunti ad escludere, alla luce della normativa attualmente vigente, che in capo al collegio sindacale sussista, ai sensi dell’art. 51, uno specifico obbligo di comunicazione al MEF delle violazioni alle limitazioni dell’uso del contante e dei titoli al portatore di cui all’art. 49.

La suddetta conclusione non è condivisa dal MEF.

Interpellato sul punto, il Ministero ha infatti precisato che l’esenzione di cui all’art. 12, comma 3-*bis*, deve ritenersi circoscritta alle disposizioni di cui al Titolo II, capi I, II e III, mentre l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 51 è inserito nel Titolo III del decreto. Ne consegue che tutti i sindaci, siano essi revisori legali dei conti ovvero destinatari della normativa in quanto “professionisti” ai sensi dell’art. 12, sono tenuti all’osservanza dell’obbligo di comunicazione in commento, che grava su ciascuna persona fisica componente il collegio e, come tale, non è delegabile né ottemperabile collegialmente a mezzo del presidente.

La risposta ministeriale, se da un lato appare corretta in termini giuridici, in quanto fondata sulla interpretazione strettamente letterale della norma di esonero di cui all’art. 12, comma 3-*bis*, dall’altro non tiene conto dei rilievi interpretativi, egualmente fondati, di cui si è detto in precedenza. Nemmeno sotto il profilo operativo l’interpretazione del MEF è scevra da critiche, non valutando con la dovuta attenzione la circostanza che, in presenza di un organo di revisione diverso dal collegio sindacale, quest’ultimo di fatto non svolge controlli di natura contabile e, dunque, non ha la possibilità di verificare le eventuali irregolarità commesse dalla società controllata sulle transazioni in contanti⁽⁹⁾.

⁽⁴⁾ Circolare CNDCEC n. 16/IR del 15 marzo 2010, *Gli obblighi antiriciclaggio degli organi di controllo alla luce del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a cura dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, p. 14.

⁽⁵⁾ Si riporta il testo dell’art. 52 (“*Organi di controllo*”) del d.lgs. n. 231/2007:

“1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l’organismo di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano sull’osservanza delle norme in esso contenute.

2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:

a. comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 7, comma 2;

b. comunicano, senza ritardo, al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 41 di cui hanno notizia;

c. comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12 e 13 e 14 e all’articolo 50 di cui hanno notizia;

d. comunicano, entro trenta giorni, all’autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell’articolo 36 di cui hanno notizia”.

⁽⁶⁾ Nostra circ. n. 16/IR del 15 marzo 2010, *Gli obblighi antiriciclaggio degli organi di controllo alla luce del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, cit., pp. 7-8.

⁽⁷⁾ In tal senso L. DE ANGELIS, *Sindaci esclusi dagli obblighi*, in *Italia Oggi - Sette*, 28 settembre 2009, p. 11.

⁽⁸⁾ Conforme CNDCEC, *Antiriciclaggio: d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) - Nota esplicativa*, a cura del gruppo di lavoro “Antiriciclaggio - decreto correttivo”, in www.commercialisti.it, ove si legge che “la soluzione affermativa appare preferibile sia sotto il profilo oggettivo, trattandosi di una verifica di tipo contabile e perciò estranea alle funzioni del collegio sindacale che svolge solo il controllo legale, sia sotto il profilo soggettivo, non essendo più i componenti del collegio sindacale soggetti “destinatari” della normativa, laddove l’obbligo di comunicazione delle infrazioni di cui all’art. 51 si applica ‘ai destinatari del presente decreto che in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività hanno notizia di infrazioni’ ”.

⁽⁹⁾ Conforme L. DE ANGELIS, *Collegi sindacali, sos ai singoli*, in *Italia Oggi - Sette*, 11 novembre 2013, p. 8.

2.2. Segnalazione di operazioni sospette ex art. 41 del d.lgs. n. 231/2007

Interpellato in merito alla natura - individuale o collegiale - dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 41 del d.lgs. n. 231/2007) posto a carico del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, l'UIF ha precisato che il collegio sindacale in quanto organo non è espressamente "destinatario" di uno specifico obbligo di segnalazione. L'art. 52, comma 2, lett. b), del Decreto impone agli organi di controllo di società destinatarie della normativa antiriciclaggio l'obbligo di comunicare al titolare dell'attività, al legale rappresentante o al delegato alle segnalazioni di operazioni sospette le infrazioni di cui all'art. 41 di cui abbia notizia, sanzionando l'inadempimento con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro. Nel caso di collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, i singoli componenti sono tenuti alla segnalazione in quanto, essendo iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, sono destinatari "in proprio" degli obblighi antiriciclaggio ex art. 13 del d.lgs. n. 231/2007.

Di contro, l'eventuale segnalazione trasmessa da un sindaco non revisore (cioè componente di un collegio sindacale non incaricato della

revisione legale dei conti) sarebbe comunque tenuta in considerazione dalla UIF nell'ambito della propria attività istituzionale. È il caso che potrebbe verificarsi laddove i sindaci incaricati del solo controllo di legalità, venuti a conoscenza di un'operazione "sospetta" così come definita dall'art. 41 del Decreto, pur beneficiando dell'esonero di cui all'art. 12, comma 3-*bis*, decidano di segnalare comunque alla UIF, anche al solo fine di evitare una eventuale responsabilità da concorso nel reato degli amministratori.

Infine, con riferimento alla tipologia di indicatori di anomalia che devono essere utilizzati dai sindaci revisori o dai revisori unici di società non quotate, l'UIF correttamente ritiene che i revisori di cui all'art. 13, lett. a) del d.lgs. n. 231/2007 ("*società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF*") debbano fare riferimento al provvedimento della Banca d'Italia del 30 gennaio 2013⁽¹⁰⁾; mentre, per quanto riguarda i revisori di cui alla lett. b) della medesima norma ("*soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili*"), questi ultimi debbano applicare gli indicatori previsti dal decreto del Ministero della giustizia del 16 aprile 2010⁽¹¹⁾. Ciò in quanto, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 39/2010 alla disciplina della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, il comma 2-*bis* dell'art. 13⁽¹²⁾ precisa

⁽¹⁰⁾ BANCA D'ITALIA, *Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico*, Delibera n. 61 del 30 gennaio 2013 (pubblicato nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2013 - Serie Generale).

⁽¹¹⁾ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili*, Decreto del 16 aprile 2010 (pubblicato nella G.U. n. 101 del 3 maggio 2010 - Serie Generale). A parere dell'UIF, peraltro, a tale provvedimento devono fare riferimento anche i soggetti che svolgono attività di mediazione ai sensi dell'art. 60 della l. 18 giugno 2009, n. 69. Per questi ultimi, infatti, non sono stati ancora emanati appositi indicatori di anomalia: fino a quando ciò non avverrà, essi possono fare riferimento, oltre che al citato provvedimento del Ministero della giustizia per i professionisti, anche al decreto del Ministero dell'interno del 17 febbraio 2011 (*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari* - pubblicato nella G.U. n. 48 del 28 febbraio 2011 - Serie Generale), aggiornato con decreto del 27 aprile 2012 (pubblicato nella G.U. n. 116 del 19 maggio 2012 - Serie Generale).

⁽¹²⁾ Comma aggiunto, privo di numero, dall'art. 27, comma 1, lett. g), del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

⁽¹³⁾ Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato tecnico al Decreto, "sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nati e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. L'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati nell'archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato".

⁽¹⁴⁾ CNDCEC, *Antiriciclaggio* (D.Lgs. 231/2007): *Linee Guida per l'adeguata verifica della clientela*, a cura della Commissione di studio "Antiriciclaggio", in www.commercialisti.it (ultimo aggiornamento: luglio 2011), p. 56.

⁽¹⁵⁾ BANCA D'ITALIA, *Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, 3 aprile 2013 (pubblicato nella G.U. n. 105 del 7 maggio 2013 - Supplemento Ordinario n. 35), p. 16.

⁽¹⁶⁾ CNDCEC, *Antiriciclaggio* (D.Lgs. 231/2007): *Linee Guida per l'adeguata verifica della clientela*, p. 40.

⁽¹⁷⁾ BANCA D'ITALIA, *Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, p. 16.

che la lettera a) del primo comma si riferisce ai revisori legali e alle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, mentre la lettera b) del medesimo comma si riferisce ai revisori legali e alle società di revisione senza incarichi sui medesimi enti.

3. Adeguata verifica della clientela

3.1. Identificazione del cliente

In sede di attuazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, uno degli argomenti più controversi attiene all'obbligo (*rectius*, alla necessità) di acquisire copia del documento di identità del cliente⁽¹³⁾. Sul punto, le Linee Guida per l'adeguata verifica della clientela redatte dal CNDCEC suggeriscono ai professionisti di acquisire fotocopia del documento di identità del cliente e conservarlo nel fascicolo della clientela, da istituire ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Decreto⁽¹⁴⁾. Analogamente, con riferimento agli obblighi di adeguata verifica a carico degli intermediari finanziari, la Banca d'Italia richiede a questi ultimi di effettuare il riscontro su un documento d'identità originale non scaduto, tra quelli di cui all'Allegato tecnico del Decreto, acquisendone copia, in formato cartaceo o elettronico⁽¹⁵⁾.

Interpellato in merito all'esistenza di un "obbligo espresso" di fotocopiare e conservare il documento sulla base del quale è stata eseguita l'identificazione del cliente, il MEF riporta quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, lett. a) che, con riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede la conservazione della copia o anche dei riferimenti dei documenti richiesti. Ne consegue, a parere del MEF, che ove non sia possibile acquisire la copia del documento utilizzato per l'identificazione, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di conservazione risulta valida anche la sola acquisizione degli estremi dello stesso. Quanto detto è riferibile anche a tutti gli altri documenti comunque acquisiti per l'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo.

3.2. Identificazione del titolare effettivo

L'art. 18, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2007 impone, ai fini del corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, l'identificazione dell'eventuale titolare effettivo e la verifica della sua identità che, ai sensi del successivo art. 19, comma 1, lett. b), deve essere effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i *trust* e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. La stessa norma, infine, suggerisce ai destinatari di ottenere le informazioni relative al titolare effettivo attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, ovvero di farne richiesta ai

propri clienti. Speculare alle disposizioni appena citate è l'art. 21 del Decreto, che impone ai clienti di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai destinatari della normativa di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, aggiungendo che, ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, *"i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza"*. Come emerge dalle Linee Guida del CNDCEC, sotto l'aspetto operativo, è il cliente che, ai sensi dell'art. 21:

- dichiara l'esistenza, eventuale, di un diverso titolare effettivo;
- fornisce al professionista le informazioni necessarie per l'identificazione dello stesso.

Ne consegue che l'identificazione del titolare effettivo deve essere effettuata dal professionista, sulla scorta delle informazioni ricevute dal cliente, ovvero mediante l'utilizzo delle altre modalità suggerite dall'art. 19, comma 1, lett. b)⁽¹⁶⁾. Nondimeno ci si è chiesti se, anche nell'ipotesi in cui il titolare effettivo di una società sia facilmente individuabile (nel quesito rivolto al MEF viene ipotizzato il caso in cui un socio possieda l'80% delle quote, secondo le risultanze di una recente trascrizione al Registro delle imprese), l'identificazione possa essere effettuata direttamente dal professionista o sia in ogni caso necessaria una dichiarazione scritta e sottoscritta da parte del legale rappresentante della società che fornisca al professionista il documento identificativo del titolare effettivo e ne sottoscriva la veridicità.

Sul punto, tutt'altro che chiara appare la risposta ufficiale del MEF, a parere del quale il titolare effettivo non può essere individuato autonomamente dal professionista in quanto, ai sensi del d.lgs. 231/2007, *"l'obbligo di identificazione del titolare effettivo è in capo al cliente"*. In effetti, la formulazione letterale non proprio felice della risposta può generare dubbi sul destinatario effettivo dell'obbligo, che invece è individuato in maniera univoca dalla norma. In altre parole, il dubbio non riguarda l'identità del soggetto destinatario dell'obbligo, che nel caso di specie è il professionista, bensì l'obbligatorietà o meno della dichiarazione scritta resa dal cliente ai sensi dell'art. 21 del Decreto. Il MEF sembra sgombrare il campo da tale dubbio, ritenendo necessaria in tutti i casi la dichiarazione del cliente, anche quando l'identificazione del titolare effettivo sia possibile mediante il ricorso ad un pubblico registro, come nel caso riportato a titolo esemplificativo. L'interpretazione resa dal MEF, oltre ad essere confortata dal tenore letterale dell'art. 21 (*"I clienti forniscono per iscritto ..."*), è conforme all'impostazione assunta dalla Banca d'Italia, che nelle istruzioni operative per l'adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari, prevede che in ogni caso il cliente venga richiamato a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo⁽¹⁷⁾. All'atto dell'identificazione, dunque, il cliente deve essere invitato a dichiarare se il rapporto è instaurato per conto di un altro soggetto e, in tal caso, a fornire le indicazioni necessarie

all'identificazione dello stesso⁽¹⁸⁾.

Sempre con riferimento al titolare effettivo, il MEF si sofferma poi sull'ipotesi in cui il cliente dichiara che quest'ultimo è una persona politicamente esposta (PEP), ricordando che l'art. 28, comma 5, del Decreto impone l'adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, specificate nell'elenco di cui al medesimo comma, per le operazioni/prestazioni professionali con PEP residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato extra-comunitario⁽¹⁹⁾. Nell'ipotesi *de qua* le misure rafforzate non devono essere applicate solo nei confronti del titolare effettivo, ma anche nei confronti del cliente, in quanto - a parere del MEF - si tratta di operazioni ad altro rischio, per le quali la normativa impone misure rafforzate in virtù del principio generale enunciato nell'art. 20 del Decreto, ove è sancito l'obbligo di commisurare gli obblighi in base al rischio associato al cliente e, appunto, all'operazione. Tale soluzione è quella indicata, in via precauzionale, anche nelle Linee Guida del CNDCEC ove, muovendo dalla considerazione che la norma non considera il caso in cui il titolare effettivo sia una PEP, si suggerisce al professionista di applicare, nei confronti del cliente, obblighi rafforzati

di adeguata verifica⁽²⁰⁾.

Altra precisazione di rilievo per i professionisti impegnati nell'adozione delle misure antiriciclaggio concerne la conferma della attuale validità del chiarimento precedentemente fornito dal MEF in merito alla non sussistenza dell'obbligo di registrazione dei dati del titolare effettivo in archivio unico informatico/registo cartaceo⁽²¹⁾. In dettaglio, il MEF aveva chiarito che, mancando le disposizioni applicative in materia di registrazione dei dati - da emanarsi ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.lgs. n. 231/2007 - continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel D.M. n. 141/2006 e le istruzioni operative UIC, laddove compatibili⁽²²⁾. Nondimeno, nelle istruzioni operative emanate lo scorso anno⁽²³⁾, la GdF inseriva nello schema delle prestazioni da registrare i dati identificativi del cliente "*e del titolare effettivo*", in tal modo discostandosi da quanto in precedenza affermato dal MEF. Tale circostanza aveva ingenerato più di un dubbio in merito alle corrette modalità di adempimento dell'obbligo in commento: fondamentale, dunque, è apparso il chiarimento del MEF, in virtù del quale è possibile confermare che il professionista è tenuto ad identificare l'eventuale titolare effettivo e a verificarne l'identità, ma non a registrare le relative

⁽¹⁸⁾ In tal senso, in dottrina, M. CARBONE, *Soggetti e obblighi di adeguata verifica della clientela*, in S. CAPOLUPO - M. CARBONE - S.M. BATTAGLIA - G. STURZO, *Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti*, Milano, 2012, p. 251.

⁽¹⁹⁾ Nell'ipotesi in commento, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono:

- a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
- b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;
- c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
- d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

⁽²⁰⁾ CNDCEC, *Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007): Linee Guida per l'adeguata verifica della clientela*, cit., p. 35.

⁽²¹⁾ Si fa riferimento ad alcune risposte ufficiali fornite dal MEF e pubblicate su *Italia Oggi* del 21 maggio 2010, p. 20 (ulteriori riflessioni sull'argomento in A. De Vivo, *Antiriciclaggio: le recenti risposte del Mef ai quesiti dei professionisti*, in *Il fisco*, n. 23/2010, fasc. 2, p. 3691 e ss.).

⁽²²⁾ Tale ultima interpretazione, senz'altro quella maggiormente coerente con lo stato dell'arte della normativa, era stata accolta anche nelle Linee Guida del CNDCEC sulla adeguata verifica della clientela (vd. p. 17).

⁽²³⁾ Ci si riferisce all'allegato "*Scheda normativa e modulo operativo n. 6*" alla circolare n. 83607 del 19 marzo 2012, *Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta*, a cura del Comando Generale della Guardia di Finanza.

⁽²⁴⁾ CNDCEC, *Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007): Linee Guida per l'adeguata verifica della clientela*, cit., p. 41, ove si precisa: "*in riferimento all'individuazione del titolare effettivo nel caso di società, la relazione al Decreto sembra confermare, pur indirettamente, che trovano applicazione le nozioni di controllo contenute nel codice civile e nel testo unico in materia di intermediazione finanziaria. Il parametro del possesso o controllo del 25% + 1 del capitale sociale deve, dunque, leggersi alla luce di tale nozione, costituendo un criterio residuale laddove non si riscontri la titolarità di una partecipazione superiore al 50% del capitale della società*". In senso conforme si veda anche ASSIREVI, *Normativa "antiriciclaggio": aspetti rilevanti per le società di revisione contabile*, Documento di ricerca n. 147, in *www.assirevi.it*, p. 11.

⁽²⁵⁾ BANCA D'ITALIA, *Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, cit., p. 36.

⁽²⁶⁾ Sugli obblighi di adeguata verifica semplificata e sui conseguenti adempimenti del professionista si veda CNDCEC, *Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007): Linee Guida per l'adeguata verifica della clientela*, cit., p. 19 e ss.

⁽²⁷⁾ CNDCEC, *op. ult. cit.*, pp. 25-26.

informazioni nell'archivio informatico/registro cartaceo, potendo limitarsi a conservarle nel fascicolo del cliente.

Tra le situazioni controverse figura altresì quella relativa all'individuazione del titolare effettivo mediante il ricorso ai criteri stabiliti nell'Allegato tecnico al d.lgs. n. 231/2007. Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che in caso di società il titolare effettivo è:

- i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente - corrispondente al 25% più uno - delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;
- ii) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Sull'argomento sono stati formulati numerosi esempi al fine di agevolare l'individuazione del titolare effettivo in alcune situazioni ricorrenti, come, ad esempio, quella che si verifica allorché in una società sia possibile riscontrare, da un lato, la titolarità di una partecipazione superiore al 50% del capitale della società e, dall'altro, quella di un'altra partecipazione comunque corrispondente al 25% più uno (ad esempio il 27%).

Secondo le Linee Guida del CNDCEC, il parametro del possesso o controllo del 25% più uno del capitale sociale costituisce un criterio residuale laddove non si riscontri la titolarità di una partecipazione superiore al 50% del capitale della società: dunque, in tal caso, il titolare effettivo è la persona fisica che possiede la partecipazione al capitale sociale superiore al 50%⁽²⁴⁾.

Tale impostazione non è condivisa dal MEF, a parere del quale, nell'esempio formulato, l'individuazione di un unico titolare effettivo nella persona del socio di maggioranza, allorché si sia in presenza di un altro socio che detenga una percentuale superiore al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale, non costituisce una corretta modalità di adempimento dell'obbligo di adeguata verifica. Di contro, sulla scorta della definizione contenuta nell'art. 2 dell'Allegato tecnico al Decreto, il MEF ritiene che la qualifica di titolare effettivo debba essere attribuita ad entrambi i soci che possiedono quote superiori al 25%. È questo il criterio cui si attengono gli intermediari finanziari nello svolgimento della adeguata verifica, in quanto la Banca d'Italia precisa che la relativa attività deve essere svolta nei confronti di tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società cliente. Del resto, il MEF richiama espressamente il provvedimento della Banca d'Italia anche con riferimento al caso in cui il controllo non sia attribuibile a un soggetto persona fisica, nel qual caso il corretto adempimento dell'obbligo impone di risalire la catena

partecipativa della società socio al fine di individuare la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto.

Non solo. Nel caso in cui vi sia più di un soggetto, diverso da una persona fisica, che controlla una percentuale di partecipazione al capitale sociale della società cliente o dei diritti di voto nella società maggiore del 25%, il predetto criterio deve essere applicato a ciascuno dei menzionati soggetti⁽²⁵⁾.

3.3. Obblighi semplificati

Alla volontà di graduare le condotte dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio in base alla rischiosità oggettiva delle situazioni, appare ispirata l'introduzione degli obblighi semplificati e degli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela. L'adeguata verifica semplificata è disciplinata negli artt. da 25 a 27 del d.lgs. n. 231/2007; in particolare, l'art. 25 individua due aree di esenzione, una "soggettiva" (commi 1 e 3) e una "oggettiva" (comma 6), rispetto alle quali il professionista è tenuto ad un adempimento di grado inferiore, quando non è del tutto esonerato dall'obbligo⁽²⁶⁾.

Con riferimento all'area di esenzione "oggettiva", il terzo comma dell'art. 25 dispone che *"l'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato"*. Ne discende che rientrano nell'alveo della adeguata verifica semplificata gli incarichi di consulenza conferiti dalla provincia, dalla regione o da altro ente pubblico, in relazione ai quali si è chiesto al MEF di chiarire la portata della semplificazione per il professionista al quale è conferito l'incarico.

Muovendo dall'assunto che l'adeguata verifica si riferisce al cliente e che, nel caso di specie, il cliente è l'amministrazione che conferisce l'incarico, il MEF ha precisato che, trattandosi di fattispecie rientrante nella previsione di cui all'art. 25, comma 3, del Decreto, non è richiesta né l'identificazione né la verifica dell'identità del cliente.

La risposta trova piena corrispondenza con quanto affermato nelle Linee Guida del CNDCEC ove si legge che, in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 25, comma 3, il professionista, oltre ad essere esonerato dagli obblighi di identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità, dalla richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale, dal controllo costante nel corso della prestazione professionale, è esonerato altresì dagli obblighi di identificazione del cliente, dalla verifica della sua identità e dalla verifica del potere di legale rappresentanza⁽²⁷⁾.

4. Conservazione e registrazione delle informazioni

4.1. Modalità di registrazione

In materia di conservazione e registrazione dei dati, gli artt. 36 e 38 del d.lgs. n. 231/2007 impongono ai professionisti rispettivamente di conservare i documenti e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli obblighi di conservazione e registrazione non vanno osservati:

- in caso di applicazione degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 25;
- per lo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale, ai sensi dell'art. 12, comma 3.

Ad oggi, la corretta attuazione degli obblighi di registrazione costituisce uno dei nodi più problematici della normativa antiriciclaggio. Ciò in quanto l'art. 38, comma 7, del d.lgs. n. 231/2007 subordina l'effettiva applicabilità degli obblighi di registrazione e conservazione dei dati all'emanazione di un apposito regolamento attuativo da parte del Ministero della giustizia. In assenza di detto regolamento, si ritiene unanimemente che debba rispettarsi il disposto di cui all'art. 66, comma 1, del Decreto, in virtù del quale le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite devono continuare a trovare applicazione, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del d.lgs. n. 231/2007. In altre parole, in materia di registrazione

continuano ancora oggi a trovare applicazione - laddove compatibili con le nuove disposizioni - il d.m. n. 141/2006 e il provvedimento UIC del 24 febbraio 2006.

Dalla situazione descritta discende una comprensibile confusione interpretativa in sede di adempimento, in relazione sia al contenuto obbligatorio del registro/archivio unico, sia alle corrette modalità di tenuta dello stesso.

Sull'argomento, dunque, è stato inevitabilmente interpellato il MEF, al quale è stato chiesto in primo luogo se - in assenza delle disposizioni applicative - debba ritenersi operativa la regola sancita dall'art. 38, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, in virtù della quale i dati inseriti nel registro della clientela (cartaceo) possono essere resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta e, inoltre, se tale regola sia applicabile anche nel caso di tenuta dell'archivio unico informatico.

Su quest'ultimo punto il MEF ha chiarito, come era prevedibile, che la possibilità di rendere disponibili i dati e le informazioni registrate entro tre giorni dalla richiesta è riconosciuta dal quarto comma dell'art. 38 ai soli professionisti che abbiano adottato, ai fini della registrazione, il registro cartaceo, dal momento che l'adozione dell'archivio informatico garantisce l'immediatezza delle informazioni. Nella sola ipotesi di adozione del registro cartaceo, peraltro, la disposizione in commento può ritenersi già operativa⁽²⁸⁾.

Altra questione molto dibattuta è quella che riguarda gli obblighi di registrazione del professionista in caso di cambiamento del tipo di archivio utilizzato: il riferimento è al passaggio dal registro cartaceo all'archivio informatico (o viceversa), ovvero al trasferimento da un archivio informatico ad un altro. Sulle ipotesi descritte il MEF si era già

⁽²⁸⁾ In senso conforme si era già pronunciata in precedenza la GdF che, nelle citate istruzioni operative, faceva esplicitamente riferimento alla possibilità di avvalersi del disposto di cui al quarto comma dell'art. 38 (vd. *Scheda normativa e modulo operativo n. 6*, p. 19).

⁽²⁹⁾ Si tratta delle già menzionate risposte ufficiali del 20.05.2010 (sull'argomento vd. S. DE ROSA, *Antiriciclaggio, per il cambio di archivio va fissata una data di passaggio*, in *Il quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 24 luglio 2013).

⁽³⁰⁾ Per comodità si riporta il testo integrale dell'art. 16 (*"Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili"*):

"1. I professionisti di cui all'articolo 12 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi:

a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;
d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

2. I revisori contabili di cui all'articolo 13 osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1".

pronunciato in passato⁽²⁹⁾, chiarendo che nei casi di passaggio dall'archivio cartaceo a quello informatico (e viceversa), il professionista è tenuto a:

- i) conservare il cartaceo (per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche);
- ii) fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle successive sono nell'archivio informatico;
- iii)) reinserire in quest'ultimo, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso alla data di passaggio dal cartaceo all'informatico.

Analoghe indicazioni erano state fornite in relazione all'ipotesi del professionista che, dopo aver attivato l'archivio informatico, decide di cambiarlo. In particolare, il MEF aveva affermato che lo stesso deve:

- i) conservare il vecchio *software* per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche, ecc.;
- ii) fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono su un *software* e tutte quelle successive sul nuovo *software*;
- iii) reinserire nel nuovo *software*, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso alla data di cambio.

Sulla scorta di tali indicazioni, si è richiesto al MEF di confermare che, in caso di cambiamento del tipo di archivio utilizzato, non è necessario trascrivere nel nuovo archivio le prestazioni che all'atto del trasferimento siano già state completamente eseguite (nel quesito si cita, a titolo esemplificativo, la gestione di una liquidazione o di un trasferimento di ramo d'azienda). In merito alla necessità di trascrivere le prestazioni continuative *in itinere* all'atto del trasferimento (tenuta della contabilità, consulenza periodica in materia di bilancio, ecc.), si è chiesto altresì al Ministero di chiarire se i dati dei clienti debbano essere inseriti nel nuovo archivio anche laddove il professionista conservi il vecchio archivio e la prestazione professionale continui secondo le stesse regole stabilite in passato, ovvero sia sufficiente riportare nel nuovo archivio solo eventuali situazioni modificative di quella preesistente. Tali situazioni modificative potrebbero verificarsi, ad esempio, in caso di tenuta della contabilità, ove si passi dal regime semplificato a quello ordinario; mentre, in caso di consulenza in materia di bilancio, laddove intervenga la sostituzione di uno o più amministratori.

Orbene, in risposta al primo dei due quesiti il MEF ha confermato che non sussiste l'obbligo di trascrizione nel nuovo archivio delle operazioni che hanno già avuto compiuta esecuzione, fermo restando che l'archivio precedentemente adottato deve essere conservato per dieci anni, con decorrenza dall'ultima registrazione effettuata. Di contro, in relazione alle prestazioni in corso alla data di passaggio, a parere del MEF “è necessario trascrivere nel ‘nuovo’ archivio tutti i dati necessari all'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica (compresi quelli identificativi del cliente) nonché quelli attinenti all'operazione e alla

prestazione professionale”. Ritiene infatti il Ministero vigilante che solo in questo modo sia possibile dare continuità all'archivio, annotando eventuali aggiornamenti e modificazioni.

Invero, la risposta fornita è in linea con la posizione espressa in precedenza: come già riportato, il reinserimento nel nuovo archivio delle prestazioni in corso alla data di cambio è infatti ritenuto necessario al fine di gestire eventuali future modifiche. Sul punto, vale la pena di ricordare che l'oggetto dell'obbligo di registrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, è costituito dalle informazioni acquisite per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela; questi ultimi, a loro volta, insorgono nei casi previsti dall'art. 16 del Decreto⁽³⁰⁾, vale a dire ogni qualvolta il professionista è incaricato di eseguire un'operazione o una prestazione professionale, salvi i casi di sospetto di riciclaggio/finanziamento del terrorismo o quelli in cui il professionista nutre dubbi sulla veridicità delle informazioni in precedenza fornitigli dal cliente. Al netto di queste ultime due circostanze, dunque, l'obbligo di registrazione è normalmente correlato al conferimento di un incarico per il compimento di un'operazione/prestazione professionale; se questo è vero, il reinserimento nel nuovo archivio di prestazioni rispetto alle quali non è intervenuta alcuna modifica appare poco utile, costituendo la mera duplicazione di un adempimento già posto in essere e documentato nel precedente archivio, che - come si è detto - deve essere conservato per dieci anni.

Da ultimo, Ministero e Guardia di Finanza sono stati sollecitati anche in merito al pesante regime sanzionatorio previsto dal legislatore per le violazioni dell'obbligo di registrazione. L'art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007 impone l'applicazione di una sanzione penale, consistente nella multa pecuniaria di importo variabile da 2.600 a 13.000 euro, a carico di chi, essendovi tenuto, ometta di effettuare la registrazione di cui all'art. 36, ovvero la effettui in modo tardivo o incompleto. Si è chiesto, prima al MEF e poi alla GdF, se nell'ipotesi di irregolarità multiple il soggetto sanzionato possa avvalersi del disposto di cui all'art. 81 c.p. (“*Concorso formale. Reato continuato*”), commi 1 e 2. Il primo comma prevede che “*È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge*”, mentre il secondo dispone che “*Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge*”.

Sul punto, il MEF rileva correttamente come competa esclusivamente al giudice penale, in sede di determinazione e quantificazione della pena, ravvisare o meno l'esistenza del vincolo di continuazione. Conformemente, la GdF osserva che il riconoscimento di tale vincolo - nelle fattispecie a rilevanza penale - è rimesso alla insindacabile discrezionalità del giudice, che gradua la gravità della qualificazione del

fatto nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p.⁽³¹⁾. Nel caso di specie, rileva in modo precipuo la condotta posta in essere dal reo, che il giudice dovrà valutare con particolare attenzione al fine di verificare l'eventuale sussistenza del "*medesimo disegno criminoso*" di cui al citato secondo comma dell'art. 81 c.p.

Richiamando la giurisprudenza esistente sull'argomento, la GdF osserva, peraltro, che detto disegno criminoso non è ravvisabile in un generico proposito delinquenziale, dovendo al contrario essere ricercato in un "*programma precostituito che comprenda le azioni od omissioni concepite e volute ab initio nelle loro essenziali linee*". Ne consegue che l'applicabilità dell'art. 81 c.p. deve essere esclusa ogni qualvolta la condotta posta in essere sia frutto di una decisione autonoma determinata da circostanze occasionali.

Sull'argomento, anche alla luce dell'interpretazione sopra riportata, non può omettersi di ribadire che la sanzione penale per l'omessa o tardiva registrazione appare sproporzionata rispetto alla gravità della violazione. Allo stato attuale la fattispecie viene trattata alla stregua di un delitto di natura omissiva: la condotta consiste nella effettuazione della registrazione in maniera insufficiente e intempestiva, vale a dire oltre il termine di trenta giorni dal compimento dell'operazione prescritto dall'art. 36, comma 3, del Decreto, mentre l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico⁽³²⁾. Il che, francamente, appare davvero eccessivo rispetto ad un obbligo avente ad oggetto un adempimento meramente formale, peraltro nemmeno contemplato a livello comunitario⁽³³⁾.

Assolutamente condivisibile appare, pertanto, la proposta di rivedere profondamente l'apparato sanzionatorio in materia di antiriciclaggio, limitando la previsione di sanzioni penali a talune rilevanti violazioni degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione in quanto connotate, sul piano oggettivo, dall'utilizzo di dati o documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti⁽³⁴⁾.

4.2. Casistica: la registrazione dei contratti di affitto

Nell'ambito delle prestazioni professionali oggetto dell'obbligo di registrazione - ove di valore pari o superiore a 15.000 euro - figura anche l'attività di assistenza nella redazione dei contratti di affitto.

Nel 2007 il soppresso UIC ha precisato che la redazione dei contratti d'affitto consiste in una prestazione da registrare qualora l'importo del canone periodico sia superiore alla soglia prevista dall'art. 16, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231/2007 (allora pari a 12.500 euro), chiarendo altresì che il professionista è tenuto ad identificare entrambe le parti del contratto (locatore e conduttore)⁽³⁵⁾.

Atteso il permanere di numerosi dubbi sul caso in esame, si è richiesto al MEF se l'obbligo di registrazione insorga esclusivamente in caso di redazione materiale del contratto di affitto da parte del professionista o anche nel caso in cui quest'ultimo presti una mera attività di consulenza avente ad oggetto specifiche clausole del contratto. In merito alla soglia

di 15.000 euro a partire dalla quale si rende obbligatoria la registrazione, si è chiesto inoltre se la stessa debba essere riferita all'intera durata del contratto di affitto, all'importo annuale del contratto, ovvero alla singola rata.

Con riferimento al primo quesito, il MEF ha chiarito che l'attività di consulenza e assistenza al cliente nella predisposizione e nella successiva stipulazione di un contratto di locazione immobiliare rientra nella fattispecie prevista dall'art. 12, comma 1, lett. c), n. 2 del Decreto (gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni) e, di conseguenza, rispetto a tale attività il professionista risulta destinatario di tutti gli obblighi antiriciclaggio. Invero, il citato riferimento normativo genera qualche perplessità, dal momento che la fattispecie richiamata è inserita nell'elenco delle operazioni in merito alle quali gli obblighi antiriciclaggio insorgono in capo a notai e ad avvocati. Probabilmente la genesi dell'obbligo, più che nella norma primaria, andrebbe invece ricercata nell'esigenza degli organi attuatori della normativa di riportare nel perimetro applicativo degli obblighi antiriciclaggio anche l'attività di tipo consulenziale posta in essere dal professionista: non a caso, la consulenza contrattuale figura tra le prestazioni oggetto di registrazione già individuate a suo tempo dall'UIC⁽³⁶⁾.

Quanto al valore dell'operazione in relazione al quale insorge l'obbligo di registrazione, a parere del MEF lo stesso deve intendersi riferito al canone mensile, ovvero a quello periodico (ove sia concordata tra le parti una differente base di periodicità) risultante dal contratto di locazione sottoscritto dalle parti. Ne discende che la maggior parte dei contratti di affitto che prevedono un canone mensile non sono oggetto di adeguata verifica né di registrazione, mentre gli obblighi antiriciclaggio potrebbero insorgere nei casi (più rari) in cui il contratto preveda un canone semestrale o annuale di importo pari o superiore a 15.000 euro⁽³⁷⁾.

5. Limitazioni all'uso del denaro contante

In materia di limitazioni all'uso del contante, sotto l'aspetto operativo risultano evidenti i profili di criticità connessi alla difficoltà di circoscrivere in modo univoco l'ambito applicativo del divieto posto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, nonostante i numerosi interventi interpretativi succedutisi nel tempo⁽³⁸⁾. In dettaglio, il problema risiede nella individuazione del c.d. frazionamento, dal momento che il legislatore vieta il trasferimento in contanti anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia (attualmente pari a 1.000 euro) che appaiono "*artificiosamente frazionati*".

Allo stato attuale, deve ritenersi che il divieto di trasferimento di contanti e titoli al portatore per importi pari o superiori a 1.000 euro operi anche quando tale limite viene superato cumulando le diverse specie di mezzi di pagamento (denaro, libretti di deposito al portatore, titoli al portatore)

e che non rientrino nel divieto i trasferimenti ultrasoglia quando le singole rate, di importo inferiore a 1.000 euro, siano il frutto di una dilazione fisiologica rispetto alla natura dell'operazione - si pensi, ad esempio, ad un contratto di somministrazione - o derivante da un contratto tra le parti. In ogni caso, l'amministrazione finanziaria si riserva di valutare discrezionalmente, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo scopo specifico di eludere il divieto posto dall'art. 49 del Decreto.

Da quanto detto discende che il professionista deve monitorare con attenzione alcune situazioni ricorrenti, nelle quali il rischio di violazione dell'art. 49 risulta particolarmente elevato: tra queste, figurano senz'altro la distribuzione di utili dalla società ai soci e i finanziamenti fra soci e società.

Con riferimento alla prima fattispecie, si è interpellato il MEF al fine di ottenere un chiarimento in merito ad alcune circostanze ricorrenti, come quella che si verifica nelle società di persone allorquando i soci prelevano mensilmente dalle casse della società somme inferiori a 1.000 euro, a

titolo di acconto sugli utili (nell'esempio riportato nel quesito due soci prelevano 12 rate mensili dell'importo di 800 euro, per un valore complessivo di 19.200 euro). Si è chiesto altresì se una società di capitali possa distribuire ai soci dividendi in contanti in più rate, ciascuna di importo inferiore alla soglia di 1.000 euro. Infine, al centro dell'attenzione sono stati posti i finanziamenti dei soci nelle società di persone, sollecitando il MEF ad esprimersi circa la possibilità che gli stessi vengano erogati mediante rate contanti in un breve arco temporale (nell'esempio formulato nel quesito, in un arco temporale di due mesi, due soci versano nelle casse sociali rispettivamente sei rate dell'importo di 600 euro ciascuna, per un valore complessivo di 9.600 euro).

Ai suesposti quesiti il MEF ha risposto ribadendo, *in primis*, la natura del divieto di operazioni frazionate, mediante il quale il legislatore intende monitorare e circoscrivere esclusivamente gli eventuali fenomeni di aggiramento della normativa. Ne consegue che, ogni qualvolta la pluralità di pagamenti sia connaturata ad una prassi commerciale, oppure rientri nell'ambito di una determinata dinamica

(31) L'art. 133 c.p. ("Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena") testualmente recita: "Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
2. dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3. dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reato;
2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo".

(32) Sugli aspetti sanzionatori, ex multis, G. STURZO, *Gli illeciti penali e la confisca obbligatoria*, in S. CAPOLUPO - M. CARBONE - S.M. BATTAGLIA - G. STURZO, *Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti*, cit., pp. 636-640; M. GALLUCCI, *Il sistema sanzionatorio*, in A. DE VIVO - M. GALLUCCI, *Antiriciclaggio. Nuova disciplina e problematiche applicative per i dottori commercialisti e per gli esperti contabili*, Milano, 2009, p. 130; A. TRAVERSI, *Le nuove sanzioni penali e amministrative*, in *Italia Oggi* - Guida Giuridico Normativa, *Le nuove regole antiriciclaggio*, dicembre 2007, p. 163.

(33) Su questo aspetto, anche per ulteriori riferimenti normativi e bibliografici, si rinvia alla nostra circ. n. 35/IR del 31 ottobre 2013, *Le novità della bozza di quarta direttiva comunitaria in materia di obblighi antiriciclaggio per i professionisti*, in www.irdcec.it, p. 13 e ss.

(34) È quanto si conclude nella recente proposta ministeriale formulata dalla Commissione Greco (Ministero della giustizia, *Relazione conclusiva del gruppo di studio per l'autoriciclaggio*, 23 aprile 2013, in www.giustizia.it).

(35) UIC, *Chiarimenti all'Associazione dei Dottori Commercialisti*, in *Italia Oggi*, 27 marzo 2007.

(36) UIC, *Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali*, Provvedimento 24 febbraio 2006, in www.bancaditalia.it.

(37) Così L. DE ANGELIS, *Affitti, registrazione vincolata all'ammontare del canone*, in *Italia Oggi* - Sette, 11 novembre 2013, p. 4.

(38) Ci si riferisce al parere del Consiglio di Stato n. 1504/1995, il cui contenuto è stato sostanzialmente confermato dal MEF nella circolare n. 2 del 16 gennaio 2012 (per una puntuale ricognizione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 49 del d.lgs. n. 231/2007, si veda L. DE ANGELIS, *Le regole e i divieti per le operazioni in contanti e titoli al portatore*, in T. ARAGNO - L. DE ANGELIS - A. DE VIVO - G. SALERNO, *Gli obblighi antiriciclaggio per dottori commercialisti e revisori legali*, Milano, 2012, pp. 94-98).

contrattuale, o ancora risulti da un accordo scritto tra le parti e stipulato antecedentemente ai pagamenti stessi, deve escludersi l'intento elusivo. Nondimeno il MEF aggiunge che, pur in presenza di un accordo tra le parti, l'amministrazione si riserva il potere di valutare discrezionalmente la concreta sussistenza di un frazionamento artificioso, commesso con lo scopo preciso - quest'ultimo desumibile dalla analisi complessiva del caso specifico - di eludere il divieto posto dalla norma. Dunque, l'esistenza acclarata di una prassi, di un accordo tra le parti o anche di una determinata dinamica contrattuale limita i rischi di contestazione di frazionamento illecito, anche con riferimento a fattispecie quali la distribuzione di dividendi ai soci o i finanziamenti dei soci alla società, ferma restando l'assenza di uno specifico intento elusivo del divieto posto dall'art. 49 del d.lgs. n. 231/2007.

In tal senso, la recente risposta del MEF - da accogliersi senz'altro positivamente - sembra superare la posizione precedentemente assunta dallo stesso allorquando, interpellato dal CNDCEC⁽³⁹⁾, aveva sostenuto che la distribuzione in contanti suddivisa in più tranches, ognuna di importo inferiore alla soglia limite (nel 2008 pari a 5.000 euro), ma riferita a un unico dividendo societario, fosse da ritenere operazione cumulabile, anche se effettuata oltre il termine di sette giorni.

E, proprio con riferimento al termine di sette giorni, si è poi chiesto al MEF se la relativa nozione, dirimente ai fini della individuazione di operazioni frazionate *ex art. 1, comma 2, lett. m)*, del d.lgs. n. 231/2007⁽⁴⁰⁾, lo sia anche per l'individuazione del frazionamento *ex art. 49, comma 1, del Decreto*. In altri termini, di fronte ad un pagamento rateizzato, si chiede se - al fine di non incorrere nella violazione del divieto di frazionamento posto dall'art. 49 - sia necessario che tra una rata e l'altra decorrano almeno sette giorni.

Sul punto, il Ministero ribadisce in primo luogo che, se da un lato la presenza di un accordo tra le parti non esclude automaticamente l'artificialità del frazionamento, dall'altro lo svolgimento di una transazione finanziaria in un arco di tempo pari o inferiore a sette giorni non vale di per sé a qualificare come artificioso il frazionamento: ciò significa che è esclusa qualsiasi forma di automatismo, rilevando piuttosto l'esistenza di un intento elusivo della norma di cui all'art. 49, desumibile dalla documentazione e dalle informazioni rilevanti nel singolo caso. Il MEF si sofferma altresì sulla definizione di operazione frazionata ritenendo che, con l'introduzione della stessa, il legislatore abbia innovato profondamente rispetto alla normativa di cui alla l. n. 197/1991. L'introduzione di un arco temporale determinato - pari a sette giorni - indubbiamente scioglie molti dei dubbi interpretativi sorti precedentemente, poiché in questo modo viene aggiunto al riferimento all'unitarietà dell'operazione sotto il profilo economico, già presente nella norma previgente, anche un termine rilevante ai fini della presunzione del frazionamento: in altre parole, al di sotto dei sette giorni il frazionamento si presume. Nondimeno il MEF osserva come, sotto l'aspetto operativo, la norma ponga a carico dei destinatari l'onere di

individuare eventuali elementi idonei a ricondurre ad unità una pluralità di operazioni: a tal fine, dovrà essere verificato l'oggetto della prestazione, allo scopo di appurare se i pagamenti plurimi costituiscano frazioni di un pagamento unico, anche se collocati in un arco temporale superiore a sette giorni, ovvero siano riferibili ad una pluralità di prestazioni⁽⁴¹⁾. Nel caso in cui i pagamenti siano effettuati in un arco temporale superiore a sette giorni, sarà compito dell'autorità valutare, caso per caso, se il frazionamento sia lecito (escludendo l'esistenza di un'operazione unitaria), ovvero se lo stesso configuri un'elusione del divieto imposto dalla legge.

Da ultimo, è stato affrontato il tema - di grande attualità - del pagamento rateale degli stipendi da parte del datore di lavoro (nell'esempio formulato, si chiede se è ammissibile che il datore di lavoro corrisponda al dipendente lo stipendio di 1.500 euro in tre rate in contanti a distanza di dieci giorni l'una dall'altra).

Ribadendo le evidenti esigenze di prevenzione di illeciti anche fiscali, il MEF conferma la inammissibilità del pagamento dello stipendio in *tranches*, ciascuna inferiore alla soglia di legge, a meno che la rateizzazione non risulti da un accordo scritto tra le parti, meglio ancora se conforme a quanto stabilito nella contrattazione collettiva, nazionale e integrativa di categoria, dalla quale si evinca che la rateizzazione dello stipendio rappresenta una modalità tipica di adempimento della prestazione gravante sul datore di lavoro.

6. Segnalazione di operazioni sospette

6.1. Termine di prescrizione

In ragione delle funzioni esercitate, il professionista potrebbe venire a conoscenza di elementi di sospetto in merito a presunte operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sulla scorta delle indicazioni fornite nel primo comma dell'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007. In dettaglio, da quest'ultimo emerge che "sospetta" è qualsiasi attività, compiuta o tentata dal cliente, che appare diretta sulla base della comune esperienza a riciclare denaro o altri beni frutto di attività criminose, oppure a finanziare fenomeni di terrorismo. È tenuto a segnalare *ex art. 41* il professionista che abbia maturato il semplice sospetto, che abbia ragionevoli motivi per sospettare, ovvero che sia a conoscenza, anche se solo presunta poiché ancora non dimostrata sotto il profilo giuridico: in altre parole la segnalazione prescinde dall'individuazione di una fattispecie criminosa⁽⁴²⁾. Il quarto comma dell'art. 41 stabilisce che la segnalazione deve essere effettuata "*senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto*". La violazione dell'obbligo di segnalazione è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile dall'uno al quaranta

per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.

Sul punto, si è già avuto modo di osservare che detta sanzione appare eccessiva, attesa anche l'ampiezza dell'intervallo di determinazione, e tale da poter generare un importo sproporzionato rispetto alla gravità della violazione e alle condizioni patrimoniali del soggetto sanzionato. Si è osservato altresì come la norma non contribuisca certo a fare chiarezza, non prescrivendo termini perentori per la segnalazione e non precisando se una segnalazione effettuata a distanza di tempo, soprattutto se in seguito all'inizio delle indagini penali o alla luce di verifiche ispettive, sia da ritenersi "tardiva" ovvero "omessa"⁽⁴³⁾. Su questo argomento è incentrato uno dei quesiti posti alla UIF, essendo stato chiesto se esiste un termine di prescrizione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

Dopo aver posto l'accento sull'importanza della tempestività della segnalazione, che emerge dal già citato quarto comma dell'art. 41, la UIF richiama altresì il quinto comma, che impone ai destinatari dell'obbligo di segnalazione di astenersi dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, salvo il caso in cui l'astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, ovvero possa ostacolare le indagini. Sulla scorta delle norme richiamate, la UIF ritiene fuorviante la previsione di un termine di prescrizione, attesa la natura stessa dell'obbligo di segnalazione, mentre, sotto il profilo sanzionatorio, rileva che il diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria per omessa segnalazione di operazioni sospette si prescrive in cinque anni dal giorno della violazione (salva l'interruzione regolata dal codice civile).

6.2. Cessioni di quote di s.r.l.

Sempre in materia di segnalazione di operazioni sospette, si è chiesto infine alla UIF di precisare se le anomalie riscontrate nelle operazioni

aventi ad oggetto la cessione di quote di s.r.l. debbano essere segnalate esclusivamente dai notai, ovvero anche dagli altri professionisti abilitati alla trasmissione dell'atto di cessione al registro delle imprese.

Sull'argomento, la UIF richiama l'art. 36, comma 1-*bis*, del d.l. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella l. n. 133/2008, che consente ad altri intermediari abilitati ai sensi dell'art. 31, comma 2-*quater*, della l. n. 340/2000 - dottori commercialisti ed esperti contabili - di procedere al deposito telematico presso il registro delle imprese del negozio di trasferimento delle quote di s.r.l. sottoscritto con firma digitale. Anche questi ultimi, pertanto, in quanto professionisti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, sono tenuti ad effettuare la segnalazione alla UIF qualora - in relazione all'attività esercitata - maturino un sospetto connesso con atti di trasferimento di quote di s.r.l..

Sul punto, vale la pena di ricordare che l'attività di consulenza connessa al trasferimento di quote di s.r.l. determina l'insorgere degli obblighi di adeguata verifica in capo al professionista, laddove il valore della prestazione sia pari o superiore a 15.000 euro⁽⁴⁴⁾. Si è osservato, peraltro, che il commercialista al quale sia stato conferito incarico *ex art.* 36, comma 1-*bis*, della l. n. 133/2008, è tenuto in ogni caso a svolgere una serie di controlli che, nell'interesse del proprio cliente e nel rispetto della diligenza richiesta nello svolgimento dell'incarico, nonché dell'obbligo deontologico di agire nell'interesse pubblico, si rendono necessari in quanto connessi alla verifica dell'osservanza della legge e dell'atto costitutivo della società le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento. Rientrano senz'altro nell'ambito di tali controlli, a prescindere dalla soglia imposta dalla normativa antiriciclaggio, la verifica dell'identità e della capacità di agire delle parti nonché, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, dei relativi poteri di rappresentanza⁽⁴⁵⁾.

⁽³⁹⁾ MEF, Risposte ai quesiti inviati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione V - Valutario, antiriciclaggio ed antiusura, Nota 17 giugno 2008, prot. n. 65633, in www.commercialisti.it.

⁽⁴⁰⁾ Quest'ultimo definisce l'operazione frazionata come "un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale".

⁽⁴¹⁾ Si ritiene, infatti, che il termine di sette giorni individuato dalla norma non possa in alcun caso ritenersi sufficiente ai fini della concreta individuazione di un'operazione frazionata. Di ciò è evidentemente consapevole anche il legislatore, il quale ha precisato che l'operazione frazionata sussiste in ogni caso quando precisi elementi convergano nel farla ritenere tale (A. De Vivo, *L'adeguata verifica della clientela, la registrazione e la conservazione dei dati. Le misure ulteriori*, in A. De Vivo - M. GALLUCCI, *Antiriciclaggio. Nuova disciplina e problematiche applicative per i dottori commercialisti e per gli esperti contabili*, cit., p. 78).

⁽⁴²⁾ Comando Generale della Guardia di Finanza, circolare n. 83607/2012, cit., p. 33 ss.

⁽⁴³⁾ Nostra circ. n. 35/IR del 31 ottobre 2013, *Le novità della bozza di quarta direttiva comunitaria in materia di obblighi antiriciclaggio per i professionisti*, cit., p. 15, ove, con riferimento alle segnalazioni "tardive", si richiama quanto affermato dalla GdF nell'allegato alla circolare n. 83607/2012 (Scheda normativa e modulo operativo n. 6, p. 39).

⁽⁴⁴⁾ CNDCEC, *Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007): Linee Guida per l'adeguata verifica della clientela*, cit., p. 10.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. nostra circ. n. 6/IR del 22 ottobre 2008, *Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata per atto tra vivi alla luce della l. n. 133/2008*, in www.irdcec.it, p. 7.

Bari, inaugurata la nuova sede



L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari ha una nuova sede per gli uffici di presidenza, segreteria, amministrazione, attività delle Commissioni di studio e banche dati per gli iscritti, in via Venezia n. 13, sulla Muraglia che circonda la Città Vecchia: finestre e balconi si affacciano sul borgo antico e sul lungomare, offrendo uno spettacolare panorama che spazia da piazza del Ferrarese al Palazzo della Provincia. La nuova sede è stata inaugurata con l'intervento delle autorità civili e militari, dei rappresentanti dell'Università, della magistratura,

della Pubblica amministrazione e del mondo delle professioni e si aggiunge all'altra sede per le attività formative di via Marzano n. 40, dotata tra l'altro di una sala convegni di oltre 200 posti a sedere. "Questa nuova sede, più ampia, meglio strutturata ed organizzata della precedente, storica in via Piccinni - ha dichiarato il presidente dell'Ordine Marcello Danisi -, ci consentirà di dialogare meglio con gli iscritti, di offrire loro servizi qualitativamente migliori ed avere anche un rapporto più stretto e costruttivo con le istituzioni al fine di incentivare la vicinanza e l'attenzione al nostro Ordine". "La nostra attività professionale si presenta sempre più

varia e articolata - ha proseguito il presidente Danisi - e proprio per queste sue caratteristiche comporta e richiede per ognuno di noi uno studio continuo della materia, un aggiornamento costante soprattutto attraverso la partecipazione a seminari e convegni, un dialogo e confronto aperto e costruttivo con economisti, politici e legislatori". "Una sede nel cuore di Bari Vecchia - ha concluso Danisi - rappresenta poi la nostra precisa volontà di tessere un legame sempre più forte con la città di Bari e con la sua storia, di cui ci sentiamo partecipi e parte integrante". Dopo la benedizione dei locali da parte di don Ciccio Savino, Rettore della Basilica dei Santi Medici di Bitonto, sono intervenuti, manifestando apprezzamento e esprimendo auguri di buon lavoro: il sindaco di Bari, Michele Emiliano; l'assessore dell'amministrazione della Provincia di Bari, Sergio Fanelli, in rappresentanza del presidente Francesco Schittulli; il commissario straordinario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Giancarlo Laurini; il professor Gianvito Giannelli, in rappresentanza del Rettore dell'Università di Bari Antonio Uricchio; il presidente dell'Istituto dei Revisori legali, Giorgio Sganga; il

presidente della Cassa di previdenza dei ragionieri, Paolo Saltarelli; Giorgio Treglia, già presidente dell'Ordine di Bari; Emanuele Veneziani, già consigliere del Consiglio Nazionale dei commercialisti.

Impossibilitato ad intervenire, Claudio Siciliotti, già presidente del Consiglio Nazionale, ha fatto pervenire un messaggio di augurio. Il Sindaco di Bari, Michele Emiliano,

loro, cosa questa decisiva in un momento storico così difficile quale quello che stiamo vivendo". Il Commissario straordinario Laurini, da parte sua, ha sottolineato come la nuova sede sia "una grande testimonianza della vitalità della categoria che si manifesta non soltanto, evidentemente, attraverso una sede bella e funzionale ma anche con una presenza forte dell'Ordine nella vita stessa della professione".

Per il segretario del Consiglio dell'Ordine di Bari, Elbano De Nuccio, "la nostra è una professione trasversale perché il commercialista è una figura che sintetizza competenze di carattere economico, giuridico, amministrativo e quindi rappresenta il più completo e valido ausilio sia per il mondo imprenditoriale - e quindi per quei soggetti che vogliono creare impresa nel nostro Paese - sia per il mondo politico come interlocutori tecnici per



in particolare, ha ricordato che la nuova sede dell'Ordine si sviluppa all'interno di un immobile dalla architettura di pregio - anni '70 - e che da oggi esso diviene la sede di una istituzione barese molto importante come è, per l'appunto, l'Ordine dei commercialisti. "Faccio gli auguri a tutti i commercialisti baresi e soprattutto all'economia di questa città", ha detto Emiliano che ha poi sottolineato come "la professione di commercialista sia un vero e proprio snodo tra Pubblica amministrazione, cultura d'impresa e libero mercato ed è quindi di fondamentale importanza perché tutti i soggetti della produzione possano collaborare tra

"L'Ordine è vicino al modo stesso di lavorare degli iscritti che ha nell'etica e nel rispetto assoluto del senso della Stato i pilastri che danno vita ad una grande professione come quella dei commercialisti".

Senza questi pilastri - ha aggiunto Laurini - nessuno è in grado di svolgere al meglio il proprio lavoro e la propria prestazione. Sulle continue modifiche normative, in particolare fiscali, che si riflettono sulla categoria Laurini è chiaro: "è un grande problema che non a caso vede commercialisti e notai in prima fila; la preoccupazione per il modo con cui si legifera è fondata e mi auguro che questa modalità migliori davvero".

la formulazione delle norme.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari conta oltre 3.200 iscritti e più di 400 praticanti: è il quinto in Italia per numero di iscritti, dopo quelli di Roma, Milano, Napoli e Torino. Ha costituito una Fondazione che si occupa prevalentemente di formazione, organizzando quasi un evento al giorno con circa 1.500 ore formative, completamente gratuite; conta 53 commissioni di studio per approfondire tematiche inerenti l'attività professionale ed ha una Scuola di Formazione di preparazione agli esami di Stato per praticanti, per i quali eroga borse di studio ai più meritevoli. ■



L'OTTIMISMO PREVEDE UN DURO LAVORO.

ESSERE OTTIMISTI OGGI
NON SIGNIFICA CREDERE
SEMPLICEMENTE CHE SARÀ
POSSIBILE USCIRE DALLA CRISI.
SIGNIFICA PIUTTOSTO,
TRASFORMARE QUESTA CRISI IN
OPPORTUNITÀ DI CAMBIAMENTO:
NON SOLO IN TERMINI DI
RIFORME DEL SISTEMA,
MA ANCHE DI RESPONSABILITÀ.
CHI, COME NOI, NON REPUTA
IL LAVORO COME UN DIRITTO
ACQUISITO, SA CHE SOLO
ATTRAVERSO L'IMPEGNO E
I SACRIFICI POSSIAMO LASCIARCI
LA CRISI ALLE SPALLE, SENZA
FARLA RICADERE SU QUELLE
DEI NOSTRI FIGLI.



CNDCEC

I COMMERCIALISTI
UTILI AL PAESE.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ROMA, AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, 10-13 NOVEMBRE 2014

XIX CONGRESSO MONDIALE DEI COMMERCIALISTI

2020 VISION: LEARNING FROM THE PAST, BUILDING THE FUTURE

IMPERIAL SPONSOR



COL PATROCINIO DI



ROMA
CAPITALE

WCOA2014

CONGRESSO MONDIALE DEI COMMERCIALISTI



2020 VISION

LEARNING FROM THE PAST, BUILDING THE FUTURE

IL CONGRESSO MONDIALE DEI COMMERCIALISTI È UN'OCCASIONE DI CONFRONTO PER TUTTI I PROFESSIONISTI, PROMOSSO DALL'INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS, CHE SI PRESENTA OGNI QUATTRO ANNI. ADERISCONO ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 179 ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DELLA PROFESSIONE. QUESTO EVENTO RICHIAMA CIRCA 4000 COMMERCIALISTI DA TUTTO IL MONDO E NEL 2014 SARÀ ORGANIZZATO A ROMA DAL CNDCEC. IL LEITMOTIV DELLE QUATTRO GIORNATE CONGRESSUALI SARÀ QUELLO DI COSTRUIRE UNA VISION CONDIVISA SUL FUTURO CAPITALIZZANDO LE ESPERIENZE MATURATE ALLE DIVERSE LATITUDINI.

LA SEDE

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

INAUGURATO NEL DICEMBRE DEL 2002, L'AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA RAPPRESENTA UNA CONSOLIDATA REALTÀ NEL PANORAMA DELLA VITA CULTURALE DELLA CITTÀ DI ROMA E DEL PAESE.

IN QUESTI ANNI, LA STRUTTURA PROGETTATA DA RENZO PIANO, UNO DEGLI ARCHITETTI ITALIANI PIÙ FAMOSI AL MONDO, È STATA SCELTA COME SEDE PER NUMEROSI EVENTI DI PORTATA INTERNAZIONALE.

CI SI IMMERGE NELLO SPAZIO DELL'AUDITORIUM ATTRAVERSANDO LA CAVEA PER POI GIUNGERE AL FOYER E ALLE SALE: SALA SANTA CECILIA, SALA SINOPOLI E SALA PETRASSI.

QUESTA STRUTTURA IMPONENTE, MA AL TEMPO STESSO ARTICOLATA FUNZIONALMENTE, CONTA ANCHE SPAZI PER SEMINARI E PER INCONTRI, UNA SALA STAMPA E DIVERSE AREE ESPOSITIVE.

QUESTE SUE CARATTERISTICHE, UNITE ALLA VICINANZA AL CENTRO STORICO E AGLI OTTIMI COLLEGAMENTI, LA RENDONO LA SEDE PERFETTA PER OSPITARE IL WCOA 2014.

PROGRAMMA GENERALE

SESSIONI DI GRANDE ATTUALITÀ, AFFRONTATE CON MODALITÀ INTERATTIVE, IN CUI CONFRONTARSI CON OLTRE 4000 COLLEGHI PROVENIENTI DA OGNI PARTE DEL MONDO.

DAY 1 LUNEDÌ 10 NOVEMBRE	09:00 - 16:00 16:30 - 20:00	REGISTRAZIONE PARTECIPANTI CERIMONIA DI APERTURA, COCKTAIL E SPETTACOLO
DAY 2 MARTEDÌ 11 NOVEMBRE	09:00 - 11:00 11:00 - 11:30 11:30 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:30 15:30 - 16:00 16:00 - 17:30	SESSIONE PLENARIA I <i>TRASPARENZA E ACCOUNTABILITY DEL SETTORE PUBBLICO - LA VIA VERSO LA CRESCITA ECONOMICA</i> COFFEE BREAK SESSIONI SIMULTANEE PRANZO SESSIONI SIMULTANEE COFFEE BREAK SESSIONI SIMULTANEE
DAY 3 MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE	09:00 - 11:00 11:00 - 11:30 11:30 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:30 19:30 - 23:00	SESSIONE PLENARIA II <i>“PENSARE INTEGRATO”: UN APPROCCIO PER MIGLIORARE LA PERFORMANCE AZIENDALE E GENERARE VALORI</i> COFFEE BREAK SESSIONI SIMULTANEE PRANZO SESSIONI SIMULTANEE CENA DI GALA AGLI STUDIOS DI CINECITTÀ
DAY 4 GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE	09:00 - 10:30 10:30 - 11:00 11:00 - 12:30 13:00 - 14:30	SESSIONI SIMULTANEE COFFEE BREAK SESSIONE PLENARIA III <i>2020 VISION: COSTRUIRE IL FUTURO DELLA PROFESSIONE CAPITALIZZANDO LE ESPERIENZE DEL PASSATO</i> SESSIONE CONCLUSIVA E CERIMONIA DI CHIUSURA

SESSIONI SIMULTANEE - MACROAREE

MACROAREA 1

REPORTING ECONOMICO-FINANZIARIO E APPROCCIO INTEGRATO

MIGLIORARE ACCOUNTABILITY E PROCESSI DECISIONALI

SOCIETÀ QUOTATE, PMI, ENTITÀ NON PROFIT E ENTITÀ PUBBLICHE DEVONO TUTTI CONFRONTARSI CON LA DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI REPORTING E CON LE SCELTE TECNICO-OPERATIVE CHE NE DISCENDONO. IL DIBATTITO VERTERÀ SUGLI OBBLIGHI DI REPORTING PREVISTI PER LE PMI NEI DIVERSI ORDINAMENTI, SULLO SVILUPPO DEL PENSIERO INTEGRATO E OFFRIRÀ UNA PANORAMICA AGGIORNATA SULL'ADOZIONE DEGLI IFRS E IPSAS A LIVELLO GLOBALE.

MACROAREA 2

REVISIONE E ALTRI SERVIZI DI ASSURANCE

LA FUNZIONE DELL'INFORMATIVA DI BILANCIO IN RELAZIONE AD ASPETTATIVE CRESCENTI A FRONTE DELLE ASPETTATIVE SEMPRE PIÙ COMPLESSE DEI DIVERSI UTILIZZATORI DELL'INFORMATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA, QUALI SONO I PILASTRI DI UNA REVISIONE LEGALE DI QUALITÀ, E QUALI I TREND A LIVELLO MONDIALE? SI DISCUTERÀ DELLA RICHIESTA DI NUOVI SERVIZI DI ATTESTAZIONE DA PARTE DELLE PMI, DEL NUOVO MODELLO DI RELAZIONE DI REVISIONE E DELLE ESIGENZE CUI RISPONDE E DEL RUOLO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E AUDIT COMMITTEE NEI VARI ORDINAMENTI.

MACROAREA 3

ETICA, LEGALITÀ E RESPONSABILITÀ D'IMPRESA

COMMERCIALISTI E IMPRESE ALLA RICERCA DEL GIUSTO EQUILIBRIO

UNA DELLE SFIDE QUOTIDIANE PER I COMMERCIALISTI È DESTREGGIARSI TRA GLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA, L'INSIEME DELLE RESPONSABILITÀ E LA COSTANTE TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO. INTANTO LE IMPRESE ESPLORANO NUOVI MODELLI DI BUSINESS, ALLA RICERCA DI UN BILANCIAMENTO TRA VALORI SOCIALI E REDDITIVITÀ. UN TEMA DI FORTE ATTUALITÀ CHE RICOMPRENDE I RECENTI SVILUPPI NEI CODICI DEONTOLOGICI A LIVELLO INTERNAZIONALE, LE NORMATIVE E I MECCANISMI DI VIGILANZA APPRONTATI ALL'INDOMANI DELLA CRISI E LE QUESTIONI DI EQUITÀ FISCALE.

SESSIONI SIMULTANEE - MACROAREE

MACROAREA 4

FORMAZIONE E CAPACITY BUILDING

NUOVI STRUMENTI PER NUOVE ESIGENZE

L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA CONTINUA, CON UN IMPIEGO SEMPRE MAGGIORE DI SOCIAL MEDIA, CLOUD COMPUTING, PRESTAZIONI PROFESSIONALI DA REMOTO E XBRL, STA MODIFICANDO LE METODOLOGIE E LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE NECESSARIE AI PROFESSIONISTI PER AFFERMARE LA LORO PRESENZA SUL MERCATO GLOBALE. IN QUESTE SESSIONI SI ESAMINERANNO LE NUOVE FORME DI NETWORKING, LE NUOVE TECNOLOGIE E I SISTEMI DI MOBILITÀ, IN UN CONTESTO SEMPRE PIÙ INTEGRATO.

MACROAREA 5

CONSULENZA AZIENDALE

COMPETENZE, SFIDE, SINERGIE E INNOVAZIONE

IL COMMERCIALISTA È IL CONSULENTE DI FIDUCIA DELLE IMPRESE E DI QUELLE DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI IN PARTICOLARE - INTERMINI DI SOLUZIONI GESTIONALI, GOVERNANCE, CRESCITA E SVILUPPO DI NUOVE STRATEGIE DI MERCATO, SOSTENIBILITÀ E ATTENZIONE ALLE ESIGENZE DI CITTADINI E CONSUMATORI. SI OFFRIRÀ UNA PANORAMICA SU QUALI SIANO, IN UN MONDO SEMPRE PIÙ GLOBALIZZATO, LE NUOVE COMPETENZE RICHIESTE AI COMMERCIALISTI E LE SFIDE CHE SI TROVANO AD AFFRONTARE AL FIANCO DELLE PMI, TRA CUI LE DIFFICOLTÀ NELL'ACCESSO AL CREDITO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE. UNA SESSIONE SPECIALE È DEDICATA AL MADE IN ITALY E ALLE SFIDE CHE I BRAND ITALIANI AFFRONTANO NELLA COMPETIZIONE SU Scala INTERNAZIONALE.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

CATEGORIA	ATTIVITÀ INCLUSE	TARIFFA RIDOTTA FINO AL 31/07/14*	TARIFFA PIENA*
PAESI SVILUPPATI	TUTTE	€ 1.200	€ 1.500
PAESI EMERGENTI	TUTTE	€ 900	€ 900
SPECIALE GIOVANI STUDENTI	SESSIONI DI LAVORO PROGRAMMA SOCIALE NON INCLUSO	€ 600	€ 600
ITALIANI	TUTTE ESCLUSA LA CENA DI GALA	€ 950	€ 1.250
ACCOMPAGNATORI	CERIMONIA DI APERTURA, SPETTACOLI E CENA DI GALA	€ 350	€ 350
STAMPA	TUTTE ESCLUSA LA CENA DI GALA	-	-
ESPOSITORI (SE OLTRE 2 PERSONE PER STAND)	COFFEE BREAK E PRANZI INCLUSI	€ 200	€ 200

(*): IVA INCLUSA (22%)

N. B.: IN CONSIDERAZIONE DELLE POSSIBILITÀ DI ACCOGLIENZA DELL'AUDITORIUM, SI INFORMA CHE LE ISCRIZIONI SARANNO CHIUSE UNA VOLTA RAGGIUNTI I 4.000 ISCRITTI

PER ISCRIVERSI: WWW.WCOA2014ROME.COM



OPPORTUNITÀ DI SPONSORSHIP

UNA SERIE DI PACCHETTI DI SPONSORIZZAZIONE FLESSIBILI PER VENIRE INCONTRO ALLE PECULIARITÀ DEI NOSTRI POTENZIALI SPONSOR, OFFRENDO DIVERSIFICAZIONE ED OPPORTUNITÀ A TUTTI I LIVELLI.

PACCHETTI COMPLETI

- IMPERIALE
- COLOSSEO
- CAPPELLA SISTINA
- PANTHEON
- PARTNER DIGITALE

OPPORTUNITÀ DI SPONSORIZZAZIONE INDIPENDENTI

- FONTANA DI TREVI > STAND ESPOSITIVO PERSONALIZZABILE
- ITALY WITH YOU > STAND PER MARCHI E PRODOTTI TIPICI ITALIANI
- PREMIO PER LA RICERCA ACCADEMICA E PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA
- PROJECT GALLERY > UN'AREA DEDICATA NELLA SEDE DEL WCOA 2014 IN CUI GLI ORGANISMI PROFESSIONALI ADERENTI ALL'IFAC POSSONO MOSTRARE E CONDIVIDERE CON LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE DEI COMMERCIALISTI I LORO MIGLIORI PROGETTI

TUTTE LE INFO SU WWW.WCOA2014ROME.COM

DIVENTA IL PARTNER ACCADEMICO DEL WCOA 2014!

IL COMITATO SCIENTIFICO DEL WCOA 2014 HA LANCIATO UN'INIZIATIVA INEDITA IN OCCASIONE DI QUESTO EVENTO MONDIALE: UNA PUBBLICAZIONE ACCADEMICA DEDICATA AL TEMA DEL CONGRESSO: "2020 VISION: COSTRUIRE IL FUTURO DELLA PROFESSIONE CAPITALIZZANDO LE ESPERIENZE DEL PASSATO".

SOSTIENI QUESTA INIZIATIVA DIVENTANDO IL NOSTRO PARTNER ACCADEMICO CHE PREMIERÀ SUL PALCO L'AUTORE DEL MIGLIOR ARTICOLO!

SEI INTERESSATO A SPONSORIZZARE IL WCOA 2014? CONTATTACI!

INFO@WCOA2014ROME.COM - DIMARCO@WCOA2014ROME.COM

TEL. +39 06 47863307



ROMA VI ASPETTA

CHI CONOSCE BENE LA CAPITALE LO SA: NON SI FINISCE MAI DI STUPIRSI DAVANTI AL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DI ROMA. VENITE A EMOZIONARVI ANCORA UNA VOLTA DAVANTI ALLE MERAVIGLIE DELLA CITTÀ ETERNA E A SCOPRIRE GLI ANGOLI E I DINTORNI MENO NOTI, MA NON MENO RICCHI DI STORIA E BELLEZZA.

WCOA 2014 SIGNIFICA ANCHE GITE INDIMENTICABILI E OCCASIONI DI INCONTRI SOCIALI E PROFESSIONALI IN UNA DELLE CORNICI PIÙ BELLE DEL MONDO.

CASTELLI ROMANI

FATE IL PIENO DI TRADIZIONE E BUON CIBO IN QUEST'AREA UNICA, A POCHI CHILOMETRI DA ROMA, FAMOSA PER LE SUE SPECIALITÀ ENO-GASTRONOMICHE, LA NATURA GENEROSA, GLI STORNELLI IRRIVERENTI E L'ACCOGLIENZA GENUINA CHE CONQUISTA I TURISTI!

OSTIA ANTICA

UN ITINERARIO SUGGESTIVO TRA LE ROVINE SPLENDIDAMENTE CONSERVATE DI OSTIA, IL PORTO DELL'ANTICA ROMA. PROVERETE L'EMOZIONE DI UNA VERA E PROPRIA PASSEGGIATA NELLA STORIA.

ROMA SEGRETA

MONUMENTI FAMOSI, MA ANCHE LUOGHI CHE NASCONDONO MISTERI E LEGGENDE. SCOPRIRETE CHE LA CAPITALE NON SIGNIFICA SOLO CUPOLONE, COLOSSEO E PIAZZA DI SPAGNA: TRA LE SUE PIEGHE MILLENARIE SOPRAVVIVONO ANGOLI POCHI CONNOTI, FUORI DALLEROTTE TURISTICHE ABITUALI.

VENITE A VISITARLI E A GODERE DELLE EMOZIONI CHE QUESTA ROMA INSOLITA REGALA.

L'ELENCO COMPLETO DELLE GITE ED ESCURSIONI PROPOSTE È CONSULTABILE SUL SITO WWW.WCOA2014ROME.COM - SEZIONE WELCOME TO ITALY



GLI HOTEL

POTRETE SCEGLIERE TRA UNA VASTA GAMMA DI HOTEL A 3, 4 E 5 STELLE, SITUATI IN ALCUNI DEI QUARTIERI PIÙ BELLI DELLA CITTÀ ETERNA. LE STRUTTURE CHE ABBIAMO SELEZIONATO PER VOI SONO STATE SCELTE IN BASE ALL'ALTA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO E ALLA LORO POSIZIONE.

HOTEL*****

ALDOVRANDI | WWW.ALDROVANDI.COM

PALACE | WWW.PALACE-ROMA.BOSCOLOHOTELS.COM

ALEPH | WWW.ALEPH-ROMA.BOSCOLOHOTELS.COM

GRAN MELIA ROME | WWW.GRANMELIAROME.COM

PARCO DEI PRINCIPI | WWW.PARCODEIPRINCIPI.COM

DE RUSSIE | WWW.HOTELDERUSSIE.IT

HOTEL****

REGENT | WWW.HOTELREGENTROME.COM

RITZ | WWW.HOTELRITZROME.COM

CLODIO | WWW.HOTELCLODIO.IT

CLARIDGE | WWW.HOTELCLARIDGEROME.COM

CICERONE | WWW.HOTELCICERONEROME.COM

POLO | WWW.POLOHOTEL.IT

NH VITTORIO VENETO | WWW.NH-HOTELS.COM

BORROMINI | WWW.HOTELBORROMINI.IT

NH GIUSTINIANO | WWW.NH-HOTELS.COM

MILTON | WWW.HOTELMILTONROMA.COM

BW UNIVERSO | WWW.HOTELUNIVERSOROME.COM

BW ROYAL SANTINA | WWW.HOTELROYALSANTINAROME.COM

VISCONTI PALACE | WWW.VISCONTIPALACE.COM

HOTEL***

MEDICI | WWW.HOTELMEDICI.COM

ASTRID | WWW.HOTELASTRID.COM

RELAIS DEI PAPI | WWW.HOTELRELAISDEIPAPI.IT

ADRIANO | WWW.HOTELADRIANO.COM

ALEXANDRA | WWW.HOTELALEXANDRAROMA.COM

PER PRENOTAZIONI: WWW.WCOA2014ROME.COM - SEZIONE REGISTRATION



CONTATTI UTILI

RAPPRESENTANTI DI OLTRE 150 ORGANISMI PROFESSIONALI E ORGANIZZAZIONI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, ARRIVERANNO A ROMA DA TUTTO IL MONDO PER PARTECIPARE ALLE RIFLESSIONI PIÙ INNOVATIVE E AI DIBATTITI PIÙ VIVACI SUL FUTURO DELLA PROFESSIONE ECONOMICO-GIURIDICO-CONTABILE.

PARTECIPARE AL WCOA 2014 SIGNIFICA CONDIVIDERE UN'ESPERIENZA UNICA PER LA PROFESSIONE.

PER SAPERNE DI PIÙ

WWW.WCOA2014ROME.COM

INFORMAZIONI GENERALI

INFO@WCOA2014ROME.COM

SPONSORSHIP & PROJECT GALLERY

VIRGINIA DI MARCO

DIMARCO@WCOA2014ROME.COM

+39 06 47863307

SEGRETERIA RELATORI E RICERCA SCIENTIFICA

DEBORAH BARATELLI

BARATELLI@WCOA2014ROME.COM

+39 06 47863329

ISCRIZIONI, LOGISTICA E HOTEL

ADRIAPPOINT

INFO@ADRIAPPOINT.IT

+39 0541793018

PER DELEGAZIONI NUMEROSE CHE DESIDERINO NOLEGGIARE UN BUS DEDICATO PER IL TRASPORTO VERSO/DA LA SEDE DEL WCOA 2014 SI PREGA DI INDIRIZZARE LE RICHIESTE AD ADRIAPPOINT VIA EMAIL.

ORGANIZZATORI



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

IMPERIAL SPONSOR



Chartered Global Management Accountant™

Powered by



COLISEUM SPONSOR



PANTHEON SPONSOR



SPECIAL EXHIBITOR



WORLD CONGRESS
OF ACCOUNTANTS 2014

WWW.WCOA2014ROME.COM



VOGLIAMO DARE UNA MANO AL PAESE. ANZI CENTODIECIMILA.

CREDIAMO NELL'UTILITÀ
SOCIALE DEL PENSIERO
TECNICO E CHE NON
SIA QUESTO IL MOMENTO
DI CHIEDERE, MA DI DARE.
E DI METTERE AL SERVIZIO
DELLA COMUNITÀ
LA COMPETENZA,
LA PROFESSIONALITÀ
E L'ESPERIENZA DEI
COMMERCIALISTI ITALIANI.
POSSIAMO ESSERE
UTILI AL PAESE PERCHÉ
SIAMO PROFESSIONISTI,
VOGLIAMO ESSERLO
PERCHÉ SIAMO CITTADINI.



I COMMERCIALISTI
UTILI AL PAESE.



Guida al controllo della qualità nei piccoli e medi studi professionali

Traduzione della terza edizione inglese

180 pp. - in broccura - ISBN: 978-1-60815-097-7

Prezzo 18,00 euro (IVA e spese di trasporto incluse)

La pubblicazione della traduzione italiana della terza edizione della "Guida al Controllo della Qualità nei piccoli e medi studi professionali" completa un progetto che ha impegnato, per oltre tre anni, l'ufficio traduzioni del CNDCEC e la commissione tecnico-scientifica che ha revisionato i lavori. La versione originale in lingua inglese della Guida ha incontrato in tutto il mondo un grande successo, completando l'offerta di strumenti di supporto all'attività degli studi professionali predisposti dal Comitato Piccoli e Medi Studi Professionali (Small and Medium Practices Committee) di IFAC (International Federation of Accountants). Questa pubblicazione rappresenta un valido aiuto per i professionisti che intendono affrontare l'attività di revisione legale in maniera conforme ai principi internazionali ISA, consentendo di implementare le prescrizioni internazionali in materia di controllo della qualità dell'attività di revisione in maniera semplice ed efficace, anche nella realtà dei piccoli e medi studi.

Ai fine di garantire la qualità del lavoro di revisione, i Principi Internazionali di Revisione ISA richiedono infatti l'adozione da parte del revisore di un sistema di qualità equivalente alle prescrizioni dello standard ISQC1; questa Guida consente di realizzare un sistema di qualità conforme ad ISQC1, in maniera proporzionata alle esigenze ed alle risorse di studi professionali di ridotta dimensione. L'esposizione della materia, semplice ed efficace, è riferita alle caratteristiche degli studi professionali piccoli e medi; la Guida è inoltre corredata da pratici modelli di manuali di controllo qualità, pensati per le esigenze di studi professionali anche composti da un solo professionista. La traduzione in lingua italiana giunge in un momento in cui la nostra professione si sta preparando all'introduzione dei Principi Internazionali di Revisione ISA su scala europea e può costituire un prezioso supporto per la strutturazione di un'attività di revisione legale pienamente conforme ai Principi ISA. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili compie così un ulteriore importante passo nel consentire alla professione italiana di adeguarsi ai migliori standard internazionali e continuare nella tradizione di qualità e competenza.



Principi Internazionali di Revisione e Controllo della Qualità

Edizione Italiana 2011

862 pp. - in broccura - ISBN 978-88-97361-00-8

Prezzo 50,00 Euro (IVA e spese di trasporto incluse)

La versione italiana 2011 dei principi internazionali (edizione inglese 2009), contenuta nel presente volume, è il risultato di un complesso progetto di riscrittura, attuato da IFAC, per effetto del quale i 36 principi di revisione ed il principio sul controllo di qualità sono stati completamente riorganizzati in sezioni distinte e parzialmente modificati nei contenuti.

I principi così aggiornati sono ampiamente migliorati, sia in termini di comprensibilità che in termini di semplificazione applicativa e sono destinati a divenire comune bagaglio professionale per tutti i colleghi impegnati nell'attività di revisione legale dei conti.

La nuova struttura dei principi, mantenendo invariato l'originario approccio basato su regole generali, è ampiamente compatibile con i principi di revisione nazionali in vigore dal 2002.

L'attività di revisione legale dei conti continuerà ad essere svolta sulla base di una preliminare identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio, sulle cui risultanze verranno configurate le procedure di revisione più appropriate. Quindi non controlli casuali, che ripercorrono indistintamente tutte le operazioni contabili, ma verifiche mirate a quelle aree di bilancio che il revisore ha identificato come maggiormente problematiche e dalle quali può derivare un rischio concreto e significativo di errore nel bilancio.



La fase transitoria del federalismo municipale

Aspetti quantitativi, contabili e fiscali delle nuove entrate comunali

126 pp. - in broccura - ISBN 978-88-97361-01-5

Prezzo 15,00 Euro (IVA e spese di trasporto incluse)

Il volume intende offrire un contributo al dibattito sul federalismo municipale effettuando un'analisi dei profili quantitativi, contabili e fiscali della riforma.

A tal fine, il lavoro: espone i risultati di un'analisi quantitativa finalizzata a valutare gli effetti di gettito prodotti dall'adozione del modello federale di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; illustra le modalità di rappresentazione nei bilanci degli Enti locali delle nuove entrate disciplinate dal medesimo decreto; nonché effettua un'analisi della normativa di riferimento, tesa a verificare l'effettiva capacità di realizzazione del principio voto, voto e pago.

La ricerca è rivolta ai professionisti impegnati nell'attività di revisione degli Enti locali, ma offre interessanti spunti di riflessione anche alla componente politica e amministrativa, proponendo una prima simulazione dell'impatto che la riforma in senso federale avrà sulle entrate degli Enti locali.



Guida all'utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese

Volume I: Concetti fondamentali

242 pp. - ISBN 978-88-97361-02-2

Prezzo 25,00 Euro (IVA e spese di trasporto incluse)

Volume II: Guida pratica

328 pp. - ISBN 978-88-97361-03-9

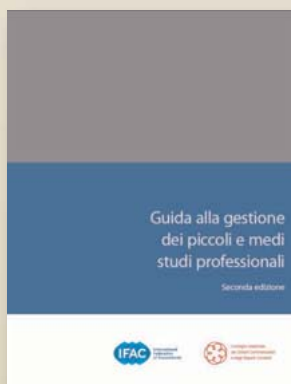
Prezzo 25,00 Euro (IVA e spese di trasporto incluse)



Giunta alla terza edizione, la "Guida all'utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese", elaborata dallo Small and Medium Practices Committee dell'International Federation of Accountants (IFAC), è stata suddivisa in due volumi: Concetti fondamentali e Guida pratica.

Nata da un'idea originale del 2005, la Guida è stata la prima di una fortunata serie di pubblicazioni del Comitato Piccoli e Medi Studi Professionali di IFAC (SMP Committee), che comprendono oggi anche la Guida al controllo della qualità nei piccoli e medi studi professionali e la Guida alla gestione dei piccoli e medi studi professionali. Tradotta nelle principali lingue e nota nel mondo come "ISA Guide", la Guida è nata dall'esigenza di aiutare i professionisti ad utilizzare correttamente gli ISA - International Standards on Auditing - nella revisione contabile delle piccole e medie imprese, una necessità oggi di grande attualità, nel momento in cui l'adozione degli ISA nella revisione si profila come una concreta possibilità nell'ambito della riforma della regolamentazione della revisione in ambito europeo.

Il primo volume presenta i fondamenti teorici dei principi ISA che più frequentemente trovano applicazione nella revisione delle PMI, con una tecnica espositiva che fa ampio uso di schemi e diagrammi e facilita la comprensione e l'apprendimento; il risultato è un testo che può essere utilizzato sia come manuale didattico, sia come riferimento operativo nell'attività professionale quotidiana. Il secondo volume presenta invece un approccio pratico alla revisione delle PMI, accompagnando il lettore attraverso tutte le fasi dell'incarico, e svolge completamente due casi pratici che illustrano la revisione di una microimpresa e di una piccola impresa.



Guida alla gestione dei piccoli e medi studi professionali

Traduzione della seconda edizione 2012

570 pp. - in broccura - ISBN 978-88-97361-05-3

Prezzo 50,00 Euro (IVA e spese di trasporto incluse)

Cinque anni di lavoro, una decina di autori, un comitato di redazione di oltre trenta persone sparse in tutto il globo, più di cento revisori provenienti da una ventina di paesi in tutti i continenti, oltre cinquanta teleconferenze per le riunioni del comitato di redazione, che hanno collegato gli angoli più remoti del pianeta nell'arco di due anni; un'opera che, nella versione originale in lingua inglese, è in testa alle classifiche dei *download* dal sito di IFAC, con traduzioni realizzate o in corso in sette tra le principali lingue del mondo. Queste cifre danno un'idea dell'impegno che lo Small and Medium Practices Committee di IFAC ha profuso nella realizzazione di quest'opera e della ricchezza di contributi che è stato possibile raccogliere in queste pagine. L'edizione italiana della Guida è una traduzione fedele della seconda edizione inglese, che ne riporta integralmente i contenuti. Con questa nuova edizione si è voluto aggiornare le sezioni sulle letture consigliate e le risorse reperibili nel sito IFAC, presenti alla fine dei moduli, nonché effettuare qualche miglioramento nella presentazione. Organizzata in otto moduli indipendenti, la Guida si propone di fornire ai piccoli e medi studi professionali una serie di principi gestionali ed alcune *best practice* in merito a numerose aree, tra cui pianificazione strategica, gestione delle risorse umane, rapporto con il cliente e passaggi generazionali. Per aiutare gli organismi membri e gli studi professionali ad utilizzare al meglio la Guida, lo Small and Medium Practices Committee ha elaborato la Companion Guide, Guida alla Gestione dei Piccoli e Medi Studi Professionali: Indicazioni per l'uso (www.ifac.org/publications-resources/guide-practice-management-small-and-medium-sized-practices-user-guide), che fornisce indicazioni su come sfruttare al massimo la Guida. Le note bibliografiche sono state arricchite con i documenti più recenti editi dal CNDCEC e alle appendici del Modulo 1 sono state aggiunte le "Linee guida per l'introduzione di sistemi di gestione documentati negli studi dei dottori commercialisti ed esperti contabili", redatte da una commissione del CNDCEC ma fino ad oggi ancora inedite.

I volumi sono acquistabili unicamente on line sul sito "Press Store" all'indirizzo www.press-store.it oppure www.commercialisti.it > PRESS & INFORMA > Press Store

Press S.r.l. - Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento del CNDCEC

00185 ROMA - Piazza della Repubblica, 59

C.F., P.Iva e N. Iscr. R.I. 09257291006



VOGLIAMO LAVORARE PER QUALCOSA, NON CONTRO QUALCUNO.

CREDIAMO CHE SIA
GIUNTO IL MOMENTO
DI RAGIONARE COME
UNA COMUNITÀ.
SERVONO REGOLE CERTE,
RIFORME DEL SISTEMA
FISCALE E GIUDIZIARIO.
SERVE UN PENSIERO
TECNICO, IMPARZIALE,
NON SCHIERATO
CHE AFFIANCHI
LE ISTITUZIONI:
PER LAVORARE, NON PIÙ
CONTRO QUALCUNO,
MA A FAVORE DI TUTTI.



CNDCEC

I COMMERCIALISTI

UTILI AL PAESE.

LA LIBERTÀ PROFESSIONALE TRA COSTITUZIONE E MERCATO

Liberalizzazioni, crisi economica e dinamiche della regolazione pubblica

Giuseppe Colavitti

(Giappichelli, 2012)

Nelle fasi di crisi la discrezionalità del regolatore pubblico nel disciplinare i rapporti economici pare aumentare fino a muoversi ai limiti della cornice costituzionale di riferimento, ed in alcuni casi a superarli, con grave pregiudizio delle libertà economiche, le quali necessitano di svolgersi nel quadro di un contesto normativo ispirato per quanto possibile al principio-valore della certezza del diritto. La libertà professionale subisce una pressione che rischia di curvare la posizione sistemica dell'ordine professionale da ente autonomo ad ente strumentale dell'amministrazione centrale. Eppure, in ragione del radicamento nelle tradizioni costituzionali comuni e nel diritto europeo, la libertà professionale disvela una capacità di resistenza ed un legame con i principi fondamentali del pluralismo democratico che consentono di ritenerla ancora un paradigma concettuale utile alla comprensione dei processi di tendenza in atto nell'ordinamento, comprese le liberalizzazioni. Nell'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea la libertà professionale viene dunque ripensata nel suo profilo individuale, con riferimento alle ricostruzioni che riconducono il diritto al lavoro al tema dell'espressione della personalità sociale dell'uomo, e nel suo profilo collettivo, come necessità di organizzazione giuridica delle comunità professionali in formule che ne garantiscano l'autonomia deontologica e l'indipendenza dai poteri pubblici e privati.

NUOVI PARAMETRI E VECCHIE TARIFFE A CONFRONTO

Guida ai criteri di calcolo dei compensi per commercialisti ed esperti contabili

Michele Brusaterra

(Giuffrè, FiscoPiù 2013)

L'opera, cui si accompagna un pratico software per il calcolo on line degli onorari, è una guida critica alla lettura dei nuovi parametri di riferimento per i commercialisti e gli esperti del settore in cui l'Autore commenta e mette in relazione normativa vecchia e nuova per far luce sugli scenari potenziali che potrebbero verificarsi nel caso in cui il cliente contesti l'importo del compenso professionale.

L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI

Marcella Mulazzani

(Maggioli, 2013)

L'opera affronta il tema della riforma degli ordinamenti contabili delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi attuata dal d.lgs. n.118/2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. I principali elementi della riforma riguardano: una più ampia e approfondita definizione dei principi contabili generali e applicati; una nuova classificazione delle entrate e delle spese di bilancio; comuni schemi di bilancio preventivo, di rendiconto e di bilancio di esercizio; la redazione in termini di competenza e di cassa del bilancio di previsione; una interpretazione c.d. "potenziata" della competenza finanziaria; la tenuta obbligatoria di un sistema contabile economico-patrimoniale a fianco di quello finanziario; la redazione obbligatoria di un bilancio consolidato del gruppo dell'ente territoriale; l'introduzione del metodo della sperimentazione prima della pubblicazione delle norme definitive. La cosiddetta armonizzazione contabile si inserisce in un ampio disegno riformatore, e tra gli ultimi atti con il d.l. 102/2013 prolunga a tre anni il periodo della sperimentazione sino al 31/12/2014 e allarga la partecipazione ad altri Enti territoriali, che ne presentino domanda, consentendo in tal modo una maggiore diffusione di esperienza e di nuova competenza contabile nelle amministrazioni pubbliche locali e più numerosi pareri di ritorno dalla sperimentazione.

SOCIETÀ 2014

Alessandro Cotto, Maurizio Meoli, Francesca Tosco, Roberta V

(Ipsoa, 2013)

Il Volume analizza le disposizioni del codice civile in materia di società di persone e di capitali. L'obiettivo è quello di esaminare in modo organico e completo le varie tematiche inerenti alle società, alla luce dei contributi interpretativi forniti dalla principale dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi notarile. Tutte le tematiche sono analizzate tenendo conto delle interrelazioni con la normativa fiscale e con la disciplina del bilancio d'esercizio. Il testo è aggiornato con le ultime novità del d.l. Lavoro (d.l. 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni nella legge 99/2013) in tema di società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata e società a responsabilità limitata a capitale ridotto (oggi soppressa) e start up innovative. Il quadro è completato dall'analisi della disciplina relativa alle società tra professionisti (ex legge 183/2011), rese operative dal regolamento attuativo di cui al d.m. 8 febbraio 2013, n. 34.

Tempo libero

Downton Abbey

Julian Fellowes

(Neri Pozza, 2013)

Dalla serie televisiva più seguita della tv inglese, le invidie, gli amori e gli intrighi di una famiglia aristocratica agli albori del Novecento. Un vero «must» per tutti gli appassionati di romanzi storici.

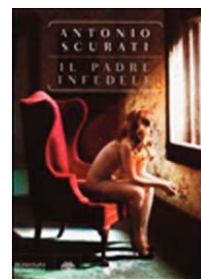


Il padre infedele

Antonio Scurati

(Bompiani, 2013)

Una storia intima ma universale che, con una prosa di tagliente lucidità, riesce a coinvolgere ed emozionare. Un romanzo pieno, infiammato dal tono accorato della confessione e, al tempo stesso, il romanzo dell'educazione sentimentale di una generazione.



La parola al cuore

Alfonso Gargano

(Printartedizioni, 2013)

Si dice che il poeta sia l'ingegnere dell'anima ma, a quanto pare, anche i commercialisti non scherzano e dagli oscuri recessi degli oneri deducibili e delle ritenute d'acconto traggono riflessioni, emozioni, ricordi... un viaggio sentimentale in versi.



Curarsi con i libri

Ella Berthoud, Susan Elderkin

(Sellerio, 2013)

«Qualunque sia il vostro disturbo, la nostra ricetta è semplice: un romanzo (o due), da prendere a intervalli regolari». Un appassionante dizionario di romanzi e scrittori dalle singolari virtù terapeutiche, un sorprendente manuale di letteratura per chi ama scovare nuove opere e autori.



A cura di Maria Pia Parenti



Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Press

Professione economica e sistema sociale

Rivista del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Direttore Responsabile

Maria Luisa Campise

Capo Redattore

Enrico Zanetti

Comitato di Redazione

Alessio Berardino

Alessandro Cotto

Marcello Febert

Umberto Lombardi

Marilena Nasti

Gianfrancesco Padoan

Segreteria di Redazione

Maria Pia Parenti

Editore

PRESS Srl

Piazza della Repubblica, 59

00185 Roma

Tel 06.478631

Progetto grafico e art direction

Giuseppe Antonucci

Impaginazione

Hedarte sas di Angelo Mastria

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 408/2006

Ogni articolo firmato esprime esclusivamente il pensiero
di chi lo firma e pertanto ne impegna la responsabilità personale

Piazza della Repubblica, 59

00185 - ROMA

Tel +39 06.47863322

Fax +39 06.47863640

Sito internet: www.commercialisti.it

e-mail: press@commercialisti.it